



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Ufficio federale di giustizia e polizia UFG

**Ufficio federale di giustizia UFG**  
Ambito direzionale Diritto penale  
Settore Esecuzione delle pene e delle misure

Agosto 2023

---

# **Manuale per la costruzione degli stabilimenti per l'esecuzione delle pene e delle misure**

## **ISTITUTI PER ADULTI**

---

Introduzione .....	8
<b>A Basi procedurali.....</b>	<b>10</b>
<b>1. Basi legali .....</b>	<b>10</b>
<b>2. Presupposti fondamentali per il versamento di sussidi di costruzione.....</b>	<b>10</b>
2.1 Fabbisogno.....	10
2.2 Altre condizioni (art. 3 LPPM).....	10
<b>3. Inoltro della domanda e procedura per l'attribuzione dei sussidi .....</b>	<b>10</b>
3.1 Inoltro della domanda.....	10
3.2 Forma della domanda .....	11
3.3 Procedura .....	11
3.4 Obbligo di notificare modifiche al progetto.....	11
<b>4 Criteri per il calcolo dei sussidi di costruzione .....</b>	<b>11</b>
4.1 Sussidio forfetario per singolo posto .....	12
4.2 Conteggio finale.....	14
4.3 Misure di manutenzione annuali.....	14
<b>B Istituti.....</b>	<b>14</b>
Carcere.....	14
Istituto aperto .....	15
Istituto chiuso .....	15
Istituti speciali.....	16
Istituti o reparti femminili .....	16
Istituti chiusi per l'esecuzione delle misure.....	16
Istituti aperti per l'esecuzione delle misure .....	16
Lavoro esterno .....	16
Semiprigionia .....	16
Accompagnamento a domicilio.....	17
<b>C. Regime di esecuzione .....</b>	<b>17</b>
<b>Prescrizioni in materia di separazione .....</b>	<b>17</b>
Sezioni di osservazione.....	17
Esecuzione ordinaria .....	17
Esecuzione speciale .....	17
Esecuzione delle misure .....	18
Esecuzione dell'internamento.....	18
<b>D. Struttura della giornata.....</b>	<b>18</b>
1. Esecuzione di gruppo .....	19
2. Tempi di reclusione .....	20

3.	Contatti con l'esterno e allentamenti dell'esecuzione.....	20
E.	Sicurezza.....	20
	Misure di sicurezza .....	20
	Probabilità che si verifichino eventi e ripercussioni .....	20
	Sicurezza dinamica.....	21
	Misure amministrative e organizzative.....	21
	Misure infrastrutturali .....	21
	Misure socio-culturali .....	21
F.	Struttura organizzativa.....	21
1.	Organigramma .....	22
2.	Mansionari.....	22
3.	Categorie di personale .....	22
4.	Funzioni e ambiti d'impiego.....	22
4.1.	Servizio di vigilanza e assistenza nei giorni feriali .....	22
	Servizio di vigilanza e di assistenza nel fine settimana.....	23
	Servizio di picchetto .....	23
5.	Rapporto di assistenza .....	23
5.1	Calcolo del fabbisogno di personale .....	24
5.2.	Competenze sociali e specialistiche del personale.....	24
G.	Principi di pianificazione.....	24
1.	Piano di gestione e di assistenza.....	24
2.	Ubicazione.....	25
3.	Piano concettuale .....	26
4.	Progettazione degli spazi.....	26
5.	Stima dei costi .....	27
6.	Processi operativi.....	27
7.	Spazi e architettura.....	27
8.	Prevenzione degli atti vandalici.....	27
9.	Prevenzione del suicidio .....	28
10.	Costruzioni adatte ai disabili .....	28
11.	Rifugi .....	28
H.	Spazi esterni e dintorni, sicurezza tecnica: raccomandazioni.....	29
1.	Spazi esterni e dintorni.....	29
1.1.	Istituti aperti.....	29
1.2.	Istituti chiusi .....	29
	Protezione periferica (istituto chiuso): raccomandazione.....	30
1.3.	Carceri.....	31

1.4.	<b>Lavoro esterno e semiprigionia</b> .....	31
<b>2.</b>	<b>Sicurezza tecnica</b> .....	<b>31</b>
2.1	<b>Impianto di sicurezza</b> .....	31
<b>I.</b>	<b>Istituti</b> .....	34
1.1.	<b>Istituti aperti</b> .....	<b>34</b>
1.2	<b>Istituti chiusi</b> .....	<b>35</b>
1.3.	<b>Ascensori</b> .....	<b>36</b>
<b>J.</b>	<b>Locali in funzione dei settori</b> .....	37
<b>1.</b>	<b>Settore sicurezza</b> .....	<b>37</b>
1.1.	Posto di controllo .....	37
1.2.	Sas .....	38
1.3.	Entrata del personale.....	38
1.4.	Entrata visitatori .....	38
1.3.	Controllo delle persone.....	38
1.5.	Centrale di sicurezza con locale di soggiorno .....	38
1.6.	Sas per l'ingresso dei veicoli .....	38
1.7.	Sas per gli interventi nelle celle per gli arresti.....	39
1.8.	Ufficio del servizio di sicurezza .....	39
1.9.	Locale per le pulizie e magazzino.....	39
<b>2.</b>	<b>Settore amministrazione</b> .....	<b>39</b>
2.1.	Ufficio della direzione.....	39
2.2.	Ufficio della segreteria .....	39
2.3.	Ufficio dell'amministrazione .....	39
2.4.	Ufficio della contabilità .....	39
2.5.	Ufficio del responsabile dell'esecuzione .....	40
2.6.	Ufficio del responsabile del servizio di sicurezza .....	40
2.7.	Ufficio del responsabile del servizio sanitario .....	40
2.8.	Ufficio del responsabile dei laboratori artigianali .....	40
2.9.	Ufficio del responsabile del servizio sociale .....	40
2.10.	Sala conferenze .....	40
2.11.	Sala d'attesa.....	40
2.12.	Archivio.....	40
2.13.	Locale per stampanti e fotocopiatrici .....	40
2.14.	Servizi igienici/locale per le pulizie .....	40
2.15.	Fumoir, zona fumatori per il personale.....	40
<b>3.</b>	<b>Settore personale</b> .....	<b>40</b>

3.1.	Spogliatoi con docce e servizi igienici.....	40
3.2.	Locale per la pausa con cucinino ed eventuale terrazza .....	41
3.3.	Locale per colloqui.....	41
3.4.	Locale di picchetto con doccia e servizio igienico.....	41
3.5.	Palestra/sala pesi/sala esercizi .....	41
3.6.	Locale per le pulizie.....	41
3.7.	Servizi igienici.....	41
3.8.	Fumoir .....	41
<b>4.</b>	<b>Settore detenuti .....</b>	<b>41</b>
4.1.	Consulenza e assistenza .....	41
4.2.	Servizio sanitario .....	42
4.3.	Spogliatoio/servizi igienici .....	42
4.4.	Infermeria.....	42
4.5.	Farmacia .....	42
4.6.	Reparto di cura.....	42
4.7.	Stanza da bagno.....	42
4.8.	Servizio medico.....	42
4.9.	Servizio dentistico.....	42
4.10.	Psichiatria/psicologia.....	42
4.11.	Locale per terapie.....	42
4.12.	Formazione /attività manuali e creative .....	43
4.13.	Sport .....	43
4.14.	Area visitatori.....	43
4.15.	Servizi.....	43
4.16.	Locali ad uso speciale.....	43
<b>5.</b>	<b>Settore entrata e uscita .....</b>	<b>44</b>
5.1.	Cella d'attesa.....	44
5.2.	Locale per il controllo delle persone/spogliatoio.....	44
5.3.	Docce/servizi igienici.....	44
5.4.	Ufficio accoglienza.....	44
5.5.	Deposito effetti personali.....	44
5.6.	Magazzino per materiale ingombrante.....	44
5.7.	Locale per le pulizie.....	44
<b>6.</b>	<b>Settore abitativo.....</b>	<b>44</b>
6.1.	Celle.....	45
6.2.	Locale di sorveglianza/ufficio assistenza.....	45

6.3.	Sala riunioni.....	45
6.4.	Locale di soggiorno .....	45
6.5.	Cucina in comune.....	46
6.6.	Locale delle docce.....	46
6.7.	Ripostiglio/torre di lavaggio.....	46
6.8.	Deposito .....	46
6.9.	Reparto riservato alle madri e ai loro figli .....	46
6.10.	Cabine telefoniche.....	46
6.11.	Reparto disciplinare.....	46
<b>7.</b>	<b>Settore lavorativo .....</b>	<b>47</b>
7.1.	Laboratori.....	47
7.2.	Punto vendita .....	47
7.3.	Ufficio del responsabile dei laboratori .....	47
7.4.	Locali per il deposito del materiale e lo stoccaggio.....	47
7.5.	Spogliatoio, possibilità per i detenuti di lavarsi .....	47
7.6.	Postazioni di lavoro individuali (esecuzione orientata alla sicurezza) .....	47
7.7.	Pausa/sorveglianza .....	47
7.8.	Consegna e spedizione merci .....	48
7.9.	Locale per le pulizie.....	48
7.10.	Servizi igienici nei laboratori .....	48
7.11.	Servizi igienici del personale .....	48
7.12.	Magazzino per lo smaltimento dei materiali dei laboratori.....	48
<b>8.</b>	<b>Settore economia domestica .....</b>	<b>48</b>
8.1.	Attrezzatura della lavanderia .....	48
8.2.	Locale biancheria/cucitura .....	48
8.3.	Locale per lo smistamento della biancheria sporca.....	49
8.4.	Deposito dei detersivi.....	49
8.5.	Locale per la distribuzione della biancheria .....	49
8.6.	Magazzino per la biancheria pulita .....	49
8.7.	Ufficio e locale di soggiorno del personale.....	49
8.8.	Spogliatoi del personale .....	49
8.9.	Spogliatoi dei detenuti.....	49
8.10.	Locale per la pausa dei detenuti .....	49
8.11.	Servizi igienici del personale .....	49
8.12.	Cucina di produzione .....	50
8.13.	Ufficio del capocuoco.....	50

8.14.	Locali frigoriferi.....	50
8.15.	Locali di congelazione.....	50
8.16.	Magazzino.....	50
8.17.	Spogliatoio del personale .....	50
8.18.	Locale per le pulizie.....	50
8.19.	Spogliatoio dei detenuti .....	50
8.20.	Locale di soggiorno del personale .....	50
8.21.	Locale di soggiorno dei detenuti .....	51
8.22.	Servizi igienici del personale .....	51
8.23.	Servizi igienici dei detenuti.....	51
8.24.	Autofficina .....	51
8.25.	Ufficio del responsabile dell'autofficina .....	51
8.26.	Spogliatoio del personale .....	51
8.27.	Spogliatoio dei detenuti .....	51
8.28.	Locale per la pausa del personale.....	51
8.29.	Locale per la pausa dei detenuti.....	51
8.30.	Servizi igienici del personale .....	51
8.31.	Servizi igienici dei detenuti.....	51
8.32.	Magazzini.....	52
8.33.	Laboratorio con ufficio.....	52
8.34.	Locale per container.....	52
8.35.	Servizi igienici del personale .....	52
8.36.	Caserma dei pompieri.....	52
8.37.	Deposito rifiuti.....	52
8.38.	Locale per container e per la raccolta .....	52
8.39.	Magazzini.....	52
8.40.	Garage sotterraneo per i veicoli di servizio .....	52

## Introduzione

Conformemente all'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione, mentre l'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge (art. 123 cpv. 2 Cost.). L'articolo 123 capoverso 3 abilita la Confederazione a emanare prescrizioni concernenti l'esecuzione delle pene e delle misure e a concedere contributi ai Cantoni per la costruzione di stabilimenti; migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure; istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti. L'articolo costituzionale disciplina le competenze e consente alla Confederazione di far valere la propria influenza per garantire, in linea con i principi dello Stato di diritto, l'applicazione uniforme delle norme e dei principi di esecuzione. Per la concessione dei sussidi di costruzione della Confederazione è necessario prevedere una pianificazione cantonale o intercantonale dell'esecuzione delle pene e delle misure in funzione delle esigenze. Non sono sussidiabili i posti per l'esecuzione della carcerazione preventiva. I dettagli relativi ai sussidi di costruzione della Confederazione sono reperibili nelle pertinenti basi legali e nelle Direttive per il calcolo dei sussidi dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) (cfr. [www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/smv/baubetraege.html](http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/sicherheit/smv/baubetraege.html)).

In conformità con il disciplinamento delle competenze di diritto costituzionale, il presente manuale contiene raccomandazioni dell'UFG e disposizioni del Codice penale (CP) cui attingere nel pianificare la costruzione o la ristrutturazione di un istituto per l'esecuzione delle pene e delle misure. Si tratta di un documento dinamico, da verificare periodicamente e da integrare o modificare all'occorrenza. In particolare i rischi sorti con il progresso tecnico degli ultimi anni (p.es. droni) richiedono continui sforzi d'innovazione per mantenere la sicurezza negli istituti. Inoltre il manuale dovrà essere occasionalmente adeguato e integrato in seguito a modifiche di leggi su scala nazionale e internazionale, a sentenze giudiziarie e a nuove raccomandazioni.

La pianificazione e l'effettiva costruzione o ristrutturazione di un istituto per l'esecuzione delle pene e delle misure è un compito eccezionalmente complesso e impegnativo. Occorre prendere le giuste disposizioni con lungimiranza, molti anni prima dell'apertura dell'istituto. Ristrutturazioni totali mentre lo stabilimento resta operativo costituiscono una sfida supplementare. In tale eventualità può essere opportuno accordarsi con altri Cantoni (p.es. per trasferire temporaneamente i detenuti). Gestire strutture provvisorie – in particolare chiuse – può rivelarsi molto oneroso sia per gli elevati costi d'investimento sia per le enormi spese d'esercizio.

In un primo momento andrebbero chiarite, tra le altre cose, le seguenti domande:

- per quale tipologia di carcerazione occorre offrire posti di detenzione?
- Per la tipologia di carcerazione prevista vi è un effettivo fabbisogno?
- Occorre creare un'offerta specifica (reparto anziani, malati mentali ecc.)? Esistono già offerte analoghe?
- Come si presentano la pianificazione cantonale, concordataria e tra i diversi Concordati (quale Cantone o Concordato pianifica cosa)?
- Quali basi legali devono essere imperativamente osservate?
- Come deve essere strutturata la quotidianità dell'esecuzione conformemente a queste basi legali?
- Nell'ubicazione geografica scelta è possibile assumere un numero sufficiente di collaboratori?
- Quali condizioni quadro sono idonee a garantire l'assistenza necessaria ai detenuti, a permettere l'apprendimento sociale, a ridurre il rischio di recidiva e a prevenire il più possibile eventuali danni fisici e psichici riconducibili all'esecuzione della pena?



- Come garantire adeguatamente la sicurezza dei detenuti, dei collaboratori, dei visitatori e del pubblico?
- Come integrare in maniera ottimale i principali settori (pianificazione, progettazione degli spazi, costruzione, personale e gestione)?
- Quali costi d'investimento e di gestione occorre prevedere (in particolare anche per offerte speciali)?

Nell'attuale gestione dell'esecuzione, il contesto geografico, gli edifici, gli impianti di sicurezza, i detenuti, i collaboratori, l'organizzazione procedurale, la struttura operativa, la politica e, non da ultimo, il pubblico sono le componenti principali. La pianificazione dovrebbe tenerne conto.

Un processo di pianificazione attento, globale e sistematico può garantire una corretta scelta delle dimensioni controllabili. Il mandato di esecuzione previsto dalla legge deve sempre dare la priorità assoluta ai detenuti. L'utilità degli investimenti e la redditività non dovrebbero essere prioritari, ma soltanto avere un ruolo subordinato. Per adempiere questo mandato, gli istituti devono mettere a disposizione collaboratori sufficientemente motivati e soddisfatti, inclini alla formazione continua. La motivazione e il grado di soddisfazione dei collaboratori possono essere promossi mediante un'infrastruttura adeguata alle loro esigenze.

Per la pianificazione occorrerebbe prendere come riferimento le attività operative ottimali (situazione ideale). Tuttavia, a causa di una certa «cecità operativa», c'è il rischio che ci si basi su attività operative esistenti (situazione attuale), che spesso però non sono ottimali.

Il presente manuale intende contribuire a rispondere alle domande poste sopra e a fornire importanti informazioni e spunti di riflessione in modo comprensibile.

Chi si occupa della pianificazione di un istituto dovrebbe conoscere il sistema nazionale progressivo di esecuzione delle pene e delle misure. Ciò significa che i detenuti sono confrontati con un regime di detenzione sempre più aperto e quindi si preparano nel migliore dei modi alla liberazione. L'esecuzione dei vari regimi di detenzione (carcere, regime chiuso, misure, internamento, regime aperto, lavoro esterno, alloggio esterno) impone vari requisiti in termini di sicurezza e infrastrutture. Gli istituti per gli uomini sono differenti da quelli per le donne, che devono tenere conto di determinate esigenze della donna.

# **A Basi procedurali**

## **1. Basi legali**

Conformemente alla ripartizione delle competenze prevista dalla Costituzione (art. 123 Cost.), la Confederazione può subsidiare istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure. Le basi legali per il versamento di sussidi di costruzione sono disciplinate nella legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM; RS 341), nell'ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM; RS 341.1) e nell'ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure (RS 341.14). Per il versamento dei sussidi di costruzione si applicano inoltre le disposizioni della legge federale sui sussidi (LSu; RS 616.1).

## **2. Presupposti fondamentali per il versamento di sussidi di costruzione**

### **2.1 Fabbisogno**

La concessione di sussidi di costruzione presuppone che il fabbisogno dei posti in questione nell'istituto sia dimostrato dalla pianificazione cantonale e concordataria e che il Cantone approvi il progetto di costruzione. Il finanziamento deve inoltre essere approvato dall'organo finanziario competente.

Il Centro svizzero di competenze in materia d'esecuzione di sanzioni penali (CSCSP) rileva regolarmente dati sul tasso di occupazione degli istituti di detenzione nonché sui trasferimenti in entrata o in uscita. Da ciò emerge quali Cantoni accolgono detenuti di altri Cantoni o Concordati oppure li collocano fuori dai Cantoni o dai Concordati. Per determinare il fabbisogno in relazione alle pianificazioni sovracantonali e sovraconcordatarie andrebbe tenuto conto di queste indicazioni.

### **2.2 Altre condizioni (art. 3 LPPM)**

I progetti di costruzione vanno realizzati sulla base di un piano generale che soddisfi le esigenze infrastrutturali dell'istituto, per assicurare l'adempimento del mandato negli anni successivi. Devono migliorare l'esercizio operativo e non comportare spese sproporzionate. I progetti di costruzione sussidiati devono rispondere ai requisiti di sostenibilità. Nel caso di ampie ristrutturazioni e sistemazioni, si deve considerare se non sia più opportuno realizzare un nuovo edificio al posto di procedere con una ristrutturazione parziale o totale. Infine i progetti di costruzione devono tenere conto delle disposizioni in materia di accessibilità.

## **3. Inoltro della domanda e procedura per l'attribuzione dei sussidi**

### **3.1 Inoltro della domanda**

Le domande di sussidio di costruzione devono essere presentate all'UFG prima dell'inizio dei lavori.

L'assegnazione di un mandato di progettazione o un'eventuale gara d'appalto si dovrebbe fondare sulla progettazione degli spazi esaminata e approvata dall'UFG. In questo modo è possibile garantire che la progettazione degli spazi soddisfi i requisiti dell'UFG riguardo alle superfici. Un progetto che non soddisfa tali condizioni non è sussidiabile.

Il richiedente può iniziare i lavori o procedere ad acquisti di una certa importanza soltanto se il sussidio gli è stato assegnato con decisione definitiva o di massima (decisione di

assegnazione provvisoria), oppure se l'autorità competente l'ha autorizzato (permesso d'inizio anticipato dei lavori).

## 3.2 Forma della domanda

### 3.3 Procedura

La procedura per l'attribuzione dei sussidi prevede quattro fasi (cfr. schema). Sul sito dell'UFG è possibile scaricare, per ogni fase, liste di controllo in cui figurano i documenti da presentare.

Progetto di costruzione			
Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
<b>Piano concettuale / progettazione degli spazi (definizione delle esigenze)</b> Documenti da presentare: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Domanda di sussidio</li> <li>▪ Piano concettuale</li> <li>▪ Progettazione degli spazi (in formato Excel)</li> <li>▪ Attestazione del rapporto di proprietà</li> </ul>	<b>Progetto preliminare</b> Documenti da presentare: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Domanda di sussidio</li> <li>▪ Documenti per la pianificazione con l'indicazione delle superfici e dell'utilizzo dei locali</li> <li>▪ Stima sommaria dei costi di costruzione (+/-25 %)</li> <li>▪ Contratto di acquisto o di locazione a lungo termine</li> </ul>	<b>Progetto di costruzione</b> Documenti da presentare: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Domanda di sussidio</li> <li>▪ Piani e descrizione dettagliata della costruzione</li> <li>▪ Indicazione della superficie del fondo e di quella circostante da sistemare</li> <li>▪ Stima dei costi (+/-10 %)</li> <li>▪ Approvazione dei costi da parte del Cantone</li> <li>▪ Garanzia del finanziamento</li> </ul>	<b>Conteggio finale</b> Documenti da presentare: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Domanda di sussidio</li> <li>▪ Conteggio finale (CCC a tre cifre)</li> <li>▪ Motivazione dell'aumento o della riduzione dei costi</li> <li>▪ Piani di revisione</li> <li>▪ Indicazione del tempo di realizzazione per il calcolo del rincaro</li> </ul>

### 3.4 Obbligo di notificare modifiche al progetto

Se il progetto di costruzione in corso di realizzazione subisce importanti modifiche o ampliamenti, il committente deve inoltrare una domanda di modifica del progetto prima di procedere con i lavori. Le modifiche realizzate senza notifica all'UFG e quindi senza la sua approvazione, come pure i maggiori costi che ne derivano, non danno diritto a sussidi.

## 4 Criteri per il calcolo dei sussidi di costruzione

Questo capitolo illustra gli aspetti generali inerenti al calcolo e all'entità dei sussidi di costruzione della Confederazione. Le disposizioni legali in materia figurano nell'OPPM e nell'ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure. Le Direttive per il calcolo dei sussidi di costruzione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (di seguito Direttive per il calcolo dei sussidi) riportano informazioni dettagliate sul calcolo dei sussidi di costruzione. Il documento citato può essere consultato sul sito web dell'UFG e scaricato. L'importo dei sussidi di costruzione è calcolato in funzione del progetto illustrato nella domanda. Il calcolo si fonda sui costi di costruzione riconosciuti dall'UFG. Il sussidio per la costruzione di strutture per l'esecuzione delle pene e delle misure è pari al 35 per cento dei costi di costruzione riconosciuti.

In caso di progetti di ristrutturazione e sistemazione si distingue, in applicazione della norma SIA 469, tra manutenzione, ripristino e adeguamento della destinazione. I costi di manutenzione propriamente detti non sono sussidiabili. L'UFG può applicare delle deduzioni a titolo di manutenzione in caso di interventi di risanamento, ristrutturazione e sistemazione.

Se sono rispettate le condizioni dell'UFG in materia di superfici, l'acquisto di immobili è sussidiabile; ciò non comprende tuttavia i costi d'acquisto del terreno, i costi di urbanizzazione e i costi accessori di costruzione.

Per il versamento dei sussidi di costruzione è definito un limite minimo. Non sono versati sussidi inferiori a 100 000 franchi.

#### 4.1 Sussidio forfetario per singolo posto

Di norma la Confederazione calcola i costi riconosciuti di costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione secondo il metodo dei sussidi forfetari per singolo posto (SFSP), il quale parte dal presupposto che un detenuto non occupi soltanto una cella, ma usufruisca anche degli altri spazi dell'istituto. Combinando questi elementi si è giunti a una definizione ideale di istituto tipo per il quale sono stati calcolati la superficie necessaria e i costi riconosciuti per singolo posto. Le superfici sono calcolate in base ai settori 1-8. Dalla somma delle parti di superficie e di spazio attribuiti a un settore si evince la superficie totale per singolo posto.

##### Istituto tipo «Chiuso»:

Settori		m <sup>2</sup> per posto	m <sup>2</sup> per posto misure secondo l'art. 59 cpv. 3 CP	CHF per m <sup>2</sup>
<b>Settore 1</b>	Sicurezza	2,0	2	CHF 6300.00
<b>Settore 2</b>	Amministrazione	2,1	2,1	CHF 6300.00
<b>Settore 3</b>	Personale	2,1	2,1	CHF 6300.00
<b>Settore 4</b>	Detenuti	5,9	5,9	CHF 6300.00
	4a. Supplemento per lo sport	fino a 1,3	fino a 3,8	CHF 6300.00
	4b. Supplemento per la terapia	fino a 3,2	fino a 5,2	CHF 6300.00
	4c. Supplemento per la formazione	fino a 0,7	fino a 0,7	CHF 6300.00
<b>Settore 5</b>	Entrata e uscita	2,1	2,1	CHF 6300.00
<b>Settore 6</b>	Spazio abitativo	17,7	26,2	CHF 8200.00
<b>Settore 7</b>	Lavoro	22,7	9,7	CHF 4400.00
	7a. Supplemento per laboratori che richiedono una superficie maggiore	fino a 5,0		CHF 4400.00
<b>Settore 8</b>	Economia domestica (incl. magazzino, smaltimento, garage)	5,4	5,4	CHF 8200.00
<b>Superficie totale per singolo posto</b>		<b>70,2</b>	<b>65,2</b>	

##### Istituto tipo «Aperto»:

Settori		m <sup>2</sup> per posto	CHF per m <sup>2</sup>
<b>Settore 1</b>	Sicurezza	0,8	CHF 4900.00
<b>Settore 2</b>	Amministrazione	2,9	CHF 4900.00
<b>Settore 3</b>	Personale	2,1	CHF 4900.00
<b>Settore 4</b>	Detenuti	11,2	CHF 4900.00
	4a. Supplemento per lo sport	fino a 2,9	CHF 4900.00
	4c. Supplemento per la formazione	fino a 0,7	CHF 4900.00
<b>Settore 5</b>	Entrata e uscita	2,3	CHF 4900.00

<b>Settore 6</b>	Spazio abitativo	19,6	CHF 6400.00
<b>Settore 7</b>	Lavoro	17,2	CHF 3500.00
	7a. Supplemento per laboratori che richiedono una superficie maggiore	fino a 6,0	CHF 3500.00
<b>Settore 8</b>	Economia domestica (incl. magazzino, smaltimento, garage)	7,0	CHF 6400.00
<b>Superficie totale per singolo posto</b>		<b>72,7</b>	

#### Istituto tipo «Carcere»:

Settori		m <sup>2</sup> per posto	CHF per m <sup>2</sup>
<b>Settore 1</b>	Sicurezza	1,7	CHF 5300.00
<b>Settore 2</b>	Amministrazione	1,9	CHF 5300.00
<b>Settore 3</b>	Personale	1,1	CHF 5300.00
<b>Settore 4</b>	Detenuti	3,6	CHF 5300.00
	4a. Supplemento per lo sport	fino a 0,6	CHF 5300.00
	4c. Supplemento per la formazione	fino a 0,7	CHF 5300.00
<b>Settore 5</b>	Entrata e uscita	1,9	CHF 5300.00
<b>Settore 6</b>	Spazio abitativo	13,2	CHF 7000.00
<b>Settore 7</b>	Lavoro	4,3	CHF 3700.00
<b>Settore 8</b>	Economia domestica (incl. magazzino, smaltimento, garage)	4,5	CHF 7000.00
<b>Superficie totale per singolo posto</b>		<b>33,5</b>	

Conformemente all'ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure, nell'istituto tipo «Carcere» i detenuti sono rinchiusi nelle celle per 23 ore al giorno (carcere preventivo fase 1). Affinché le carceri soddisfino le condizioni attuali e possano disporre anche la carcerazione preventiva (quando non sussiste più il rischio di collusione) nel regime del gruppo abitativo, le condizioni riguardo alle superfici dei settori sono più rigorose. Questo comporta un allineamento con le esigenze in materia di superfici degli istituti per l'esecuzione delle pene. Nell'attesa che si definiscano i parametri validi per il carcere con un'esecuzione a fasi, per la costruzione di nuove carceri l'UFG raccomanda di tenere conto almeno delle indicazioni sulle superfici ai sensi dell'**ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione per l'esecuzione delle misure coercitive di diritto degli stranieri (RS 142.281.3) (ca. 45-48 m<sup>2</sup>/ per posto)**.

La progettazione degli spazi deve basarsi sulla superficie per singolo posto ricavata dal numero complessivo di posti. L'UFG sottopone le progettazioni a un'analisi delle superfici. In caso di nuove costruzioni, in tutti i settori vanno rispettate le condizioni riguardo alle superfici in virtù dell'articolo 17 OPPM, mentre per la ristrutturazione di edifici, d'intesa con l'UFG è possibile scostarsi limitatamente dalle condizioni relative alle superfici (compensazione tra i settori 4 e 6 ai sensi dell'art. 13 dell'ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure). Le superfici seguenti non danno diritto a sussidi, pertanto sono escluse dalla somma delle superfici sussidiabili:

- superfici non utilizzabili per scopi operativi;
- superfici destinate all'utilizzo da parte di terzi (p.es. polizia, procura), non riconosciuto dall'UFG;
- superfici previste dal progetto che superano quelle prescritte dall'UFG (superfici supplementari);
- locali non riscaldabili, locali esterni al perimetro di isolamento termico e spazi esterni.

I prezzi di settore tengono conto dei costi delle superfici adibite alla circolazione, degli impianti tecnici, della sicurezza degli impianti e della protezione antincendio, degli ascensori e degli impianti di smaltimento, i quali sono quindi pure esclusi dalla somma delle superfici sussidiabili. Per determinate infrastrutture di supporto indispensabili all'esercizio dell'istituto (p.es. costi per palestre, laboratori che richiedono un numero maggiore di posti ecc.), la Confederazione versa contributi sotto forma di supplementi. L'ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure disciplina i supplementi. I costi effettivi includono quelli per determinati lavori preliminari (p.es. preparazioni del terreno, collegamenti per strutture provvisorie) nonché per la recinzione del perimetro (muro, recinto) e i mezzi tecnici di sorveglianza.

#### **4.2 Conteggio finale**

Si ricorre al metodo del conteggio finale se non è possibile calcolare le misure con il metodo SFSP, se l'UFG non dispone dell'istituto tipo corrispondente o se l'esame secondo il metodo del conteggio finale a discrezione dell'UFG è comparativamente meno oneroso, il che può essere ad esempio il caso di progetti di costruzione di piccole dimensioni oppure di interventi edilizi che riguardano solamente parti di un istituto.

Per calcolare i costi riconosciuti con il metodo del conteggio finale, i sussidiabili sono stabiliti in base al preventivo (di regola +/- 10 %). I costi di costruzione riconosciuti sono fissati nel conteggio finale, il quale tiene conto dell'indice medio dei prezzi delle costruzioni per la fase di costruzione.

#### **4.3 Misure di manutenzione annuali**

Vari istituti eseguono annualmente lavori di sistemazione di minore o maggiore entità, senza che questi si trasformino in un grande progetto. Questi interventi edilizi sono raggruppati in un pacchetto di misure (piano di manutenzione annuale) e valutati nella loro globalità. Generalmente un pacchetto di misure comprende lavori di sistemazione nell'arco di un anno. Per i piccoli istituti il pacchetto di misure può anche includere piccoli progetti svolti sull'arco di diversi anni.

I piani di manutenzione annuale sono notificati all'UFG prima della loro esecuzione mediante una richiesta di sussidi di costruzione e un'autorizzazione di avvio anticipato dei lavori. Al piano di manutenzione annuale è allegato l'elenco dei piccoli progetti. L'UFG valuta il piano di manutenzione annuale al termine di realizzazione del pacchetto di misure, rilascia una garanzia in caso di ammissibilità ai sussidi di costruzione e procede al versamento.

**Attenzione:** in relazione al pacchetto di misure dovrebbero essere notificati all'UFG l'eventuale necessità di attuare **ulteriori progetti parziali** o gli eventuali **costi aggiuntivi (>10 %)** per progetti parziali già annunciati.

## **B Istituti**

### **Carcere**

Carceri pretoriali, distrettuali, centrali e cantonali servono di norma per la carcerazione preventiva e l'esecuzione delle pene di breve durata e, se mancano posti nei penitenziari, per l'esecuzione preventiva delle pene e delle misure.

Per questi istituti, l'OPPM prevede un fabbisogno pari a 33,5 m<sup>2</sup> per posto singolo, definito per l'esecuzione in un regime di 23 ore di reclusione.

**Carcerazione preventiva con allentamento del regime di carcerazione, pena di breve durata, esecuzione anticipata di una pena**

A livello nazionale e internazionale è stato raccomandato di allentare le condizioni per disporre la carcerazione preventiva, in particolare perché per questo regime di detenzione vale la presunzione d'innocenza. Al detenuto va quindi garantito del tempo libero al di fuori della cella e offerto un lavoro. Occorre inoltre concedere più visite senza vetri divisorii. Di questi allentamenti beneficiano anche i detenuti che scontano una pena di breve durata, o stanno scontando una pena o eseguono una misura a titolo preventivo. Di conseguenza, per queste forme di detenzione sono aumentate le esigenze relative alle superfici. Siccome attualmente gli istituti esistenti non sono sufficienti affinché l'UFG possa dedurre uno stabilimento tipo, vi è da attendersi che le esigenze in termini di superfici saranno più o meno in linea con quelle previste per gli istituti destinati all'esecuzione delle misure coercitive previste dal diritto in materia di stranieri (45-48 m<sup>2</sup> per posto).

### **Istituto aperto**

Si tratta di istituti con scarso controllo esterno e limitate possibilità di chiudere l'edificio durante la notte. Singoli istituti dispongono di un reparto chiuso (spesso sezione di osservazione). In molti istituti il controllo esterno interessa principalmente il settore abitativo e in genere serve a riconoscere un'evasione e non a impedire una fuga. Negli istituti aperti alloggiano per un lungo periodo i detenuti non pericolosi per la società e/o non propensi all'evasione. Tali istituti propongono una vasta gamma di offerte e misure volte a facilitare il reinserimento sociale e a preparare il ritorno in libertà. Pertanto i laboratori artigianali e di formazione professionale, ad esempio, dovrebbero soddisfare gli attuali requisiti delle aziende del settore privato. Grazie alle loro strutture gestionali, gli istituti aperti consentono ai detenuti di mettere in pratica quanto imparato e dimostrare la loro capacità di assumersi responsabilità. Per tale ragione dovrebbero essere garantite condizioni di vita per quanto possibile normali e messi a disposizione gli spazi liberi necessari. Ciò che trattiene i detenuti dal fuggire non sono tanto i dispositivi di sicurezza elettronici e meccanici, quanto i rapporti di lavoro improntati all'accompagnamento socio-professionale e terapeutico, nonché la loro volontà. In base alla loro funzione nel quadro del regime di esecuzione, tali istituti devono poter accogliere i detenuti per un lungo periodo e accompagnarli verso il lavoro esterno o la liberazione.

### **Istituto chiuso**

L'obiettivo principale degli istituti chiusi è garantire la protezione della collettività. Si tratta di istituti con dispositivi di sicurezza esterni meccanici e rilevatori, nonché di chiusura in cella notturna. Il dispositivo di sicurezza mira a impedire la fuga. La recinzione dotata di rilevatori situata all'interno del perimetro di protezione (muro) aumenta le possibilità di intervento dei collaboratori in caso di necessità. L'alloggio è definito in funzione del livello di sicurezza dell'istituto (alta sicurezza, sicurezza, esecuzione ordinaria) e della libertà di movimento dei detenuti. Dipende dal grado di propensione all'evasione e di pericolosità nonché dal comportamento. Diversi istituti chiusi dispongono anche di reparti separati per l'esecuzione delle misure, per i detenuti anziani e per quelli che scontano pene lunghe.

In linea di massima gli istituti chiusi sono riservati esclusivamente ai detenuti considerati pericolosi o propensi all'evasione o ai recidivi. I dispositivi di sicurezza meccanici ed elettronici, come pure un sistema normativo e disciplinare chiaro, mirano a impedire la fuga e a incoraggiare nei detenuti un comportamento sociale adeguato. I progressi nell'apprendimento sociale, nel controllo degli impulsi e nella gestione delle esigenze personali sono possibili soltanto in misura limitata e richiedono per lo più misure terapeutiche supplementari. Spesso è possibile distinguere tra adeguamento e progressi effettivi soltanto una volta allentato il regime di detenzione oppure dopo il trasferimento in un istituto aperto.

## **Istituti speciali**

### **Istituti o reparti femminili**

Le donne rientrano nella categoria dei detenuti vulnerabili. Necessitano quindi una protezione particolare da (ulteriori) ferite, soprusi e dipendenze. Inoltre, gli alloggi, l'assistenza, il trattamento, il lavoro, la formazione professionale eccetera devono essere progettati specificamente per loro.

Gli standard di sicurezza degli istituti chiusi o aperti per l'esecuzione delle pene e delle misure per le donne sono sostanzialmente gli stessi previsti per gli uomini. Negli istituti chiusi, il controllo esterno è utile sia per impedire la fuga che per proteggere le donne dall'influsso nocivo e dagli sguardi di terzi. La differenza con l'istituto per l'esecuzione delle pene e delle misure destinato agli uomini sta nelle infrastrutture pensate per soddisfare i loro bisogni (p.es. reparto per le mamme e i loro figli).

La quotidianità dell'esecuzione deve essere specificamente pensata per le donne. Negli stabilimenti di esecuzione con reparti femminili occorre rispettare una netta separazione dai detenuti di sesso maschile sul piano architettonico, organizzativo e personale.

### **Istituti chiusi per l'esecuzione delle misure**

Le misure di sicurezza negli istituti chiusi per l'esecuzione delle misure sono conformi a quelle previste per gli istituti chiusi per l'esecuzione delle pene. Dato che i detenuti devono spesso sottoporsi a terapie, occorre prevedere sufficienti locali a tal fine o locali per colloqui individuali eccetera. Per contro, i settori di lavoro possono essere progettati di dimensioni inferiori rispetto a quelli negli istituti chiusi per l'esecuzione delle pene.

### **Istituti aperti per l'esecuzione delle misure**

Gli istituti aperti per l'esecuzione delle misure offrono al loro interno uno spazio libero per quanto possibile grande. In genere di giorno si rinuncia ampiamente al controllo esterno. Alle misure infrastrutturali si sostituisce la ronda del servizio di sicurezza, mentre di sera e di notte il controllo esterno dovrebbe formare un anello chiuso attorno al settore abitativo.

## **Altri istituti**

### **Lavoro esterno**

Gli istituti per lo svolgimento del lavoro esterno sono chiusi soltanto di notte. Sono costruiti secondo gli standard comunemente accettati in edilizia e completati da dispositivi di sicurezza minimi (per lo più chiusura dei piani).

### **Semiprigionia**

Il fabbisogno di posti per l'esecuzione della semiprigionia varia da un Cantone all'altro. In alcuni Cantoni la semiprigionia tende ad essere sostituita dall'esecuzione in forma di sorveglianza elettronica (electronic monitoring) ed è eseguita in carceri regionali o distrettuali oppure in istituti privati di lavoro esterno (tenuto conto delle prescrizioni in materia di separazione).



## **Accompagnamento a domicilio**

L'accompagnamento a domicilio può avere luogo in un foyer, in un'abitazione locativa oppure nel quadro di un rapporto di subaffitto. Le infrastrutture rispondono agli standard comunemente accettati in edilizia, senza speciali misure di sicurezza.

## **C. Regime di esecuzione**

### **Prescrizioni in materia di separazione**

Come illustrato in precedenza, i Cantoni sono responsabili per l'esecuzione delle pene e delle misure. Tuttavia, nei rispettivi istituti devono rispettare tutte le disposizioni del CP, indipendentemente dalla durata dell'incarcerazione.

Se un istituto esegue diversi regimi detentivi, occorre rispettare la separazione tra uomini e donne, tra adulti e adolescenti, tra tipologie di carcerazione, nonché tra lavoro esterno e semiprigionia. Allo stesso modo, i detenuti nell'ambito dell'esecuzione di misure coercitive secondo il diritto in materia di stranieri devono essere rigorosamente separati dagli altri. Non soltanto nello spazio abitativo ma anche nel settore lavorativo, in quello del tempo libero e nell'area visitatori. Gli istituti che offrono forme di detenzione di diritto processuale penale, di diritto penale e di diritto in materia di stranieri, devono prevedere un accesso separato per le persone in esecuzione di una misura coercitiva di diritto in materia degli stranieri. Questa forma di detenzione viene eseguita in modo autonomo. Tra le differenti forme di detenzione si presentano sinergie soltanto nei settori del servizio di sicurezza, dell'amministrazione, dei locali destinati ai collaboratori, dell'assistenza sanitaria e dell'economia domestica.

Per rispondere alle più svariate esigenze relative all'alloggio, all'assistenza e al trattamento dei detenuti, la prassi dell'esecuzione delle pene e delle misure ha sviluppato diversi regimi di esecuzione.

### **Sezioni di osservazione**

I nuovi detenuti sono collocati nelle sezioni di osservazione al fine di conoscerli e di individuare le loro esigenze in materia di sicurezza, assistenza e trattamento. Spesso sono sottoposti a test socio-professionali per valutare le competenze. In seguito vengono trasferiti nel rispettivo gruppo abitativo dell'istituzione.

### **Esecuzione ordinaria**

Dopo il periodo trascorso nella sezione di osservazione, la maggioranza dei detenuti degli istituti chiusi e aperti sono inseriti nell'esecuzione ordinaria. Nel quadro di questo regime, i detenuti vivono nel gruppo. Sono in grado di svolgere un lavoro nei laboratori artigianali e d'approvvigionamento. Le loro competenze sociali dovrebbero consentirgli di gestire gli spazi di libertà offerti dall'esecuzione ordinaria. Nel quadro dell'esecuzione ordinaria, i detenuti hanno a disposizione tutte le offerte dell'istituto (lavoro, formazione, tempo libero, sport). Si raccomanda di formare gruppi di circa 12 detenuti.

### **Esecuzione speciale**

Tra i **reparti di sicurezza** si distinguono quello di sicurezza e quello di alta sicurezza.

Il **reparto di sicurezza** è occupato dai detenuti altamente propensi all'evasione e/o che hanno violato l'ordine e la sicurezza nel quadro dell'esecuzione ordinaria. Di regola, il reparto è gestito secondo il sistema dell'esecuzione in piccoli gruppi; ciò significa che, per quanto possibile, si lavora e si mangia in gruppo; anche le attività più brevi del tempo libero (passeggiate, sport, formazione ecc.) sono in genere svolte insieme. I detenuti, tuttavia,

alloggiano in celle singole. Fuori dal reparto sono in linea di massima accompagnati da almeno due collaboratori incaricati dell'esecuzione. I gruppi sono indicativamente di 6-8 persone.

Nel **reparto di alta sicurezza** la detenzione si svolge sistematicamente in isolamento. I detenuti costituiscono un pericolo sia per gli altri detenuti sia per i collaboratori. Spesso tali avvenimenti sono messi agli atti. Ogni detenuto dispone di una cella abitativa e di una cella di lavoro. Poiché non sono ammessi strumenti di lavoro, il programma occupazionale è ridotto. Di norma i detenuti trascorrono da soli anche il tempo libero, in cella o in cortile. Per motivi di sicurezza, un trasferimento da A a B richiede in genere almeno tre collaboratori incaricati dell'esecuzione. Le visite hanno luogo soltanto dietro vetri divisorii. Il numero di posti è stabilito in funzione delle necessità.

**L'esecuzione speciale di protezione orientata al trattamento** include reparti e gruppi che accolgono i detenuti particolarmente vulnerabili, bisognosi di trattamento e/o che devono essere protetti dagli altri detenuti. Per esempio reparti per malati mentali, per detenuti con problemi di dipendenze, per persone anziane o bisognose di cure, per internati nonché detenuti con una misura terapeutica stazionaria. In questi reparti la specializzazione è dovuta a motivi di trattamento e di protezione delle persone vulnerabili. Tutte le attività si svolgono nei locali di gruppo e negli spazi esterni assegnati. A seconda del gruppo target, occorre far capo a specialisti nell'ambito della psichiatria, della psicologia, delle cure, della pedagogia sociale e dell'accompagnamento socioprofessionale. I gruppi sono indicativamente di 8-12 persone.

### **Esecuzione delle misure**

Singoli istituti accolgono, in regime di esecuzione aperto e/o chiuso, esclusivamente detenuti sottoposti a misure terapeutiche (art. 59 CP) o a misure di sicurezza (art. 64 CP).

### **Esecuzione dell'internamento**

Anche le persone internate hanno la prospettiva di essere liberate. Di norma, tuttavia, dopo aver espiato la pena restano in esecuzione dell'internamento ancora per molto tempo. È noto che quanto più dura l'internamento tanto più aumenta il rischio di danni legati alla detenzione; rischio questo che occorre contrastare. Inoltre lo scopo dell'internamento non è più l'esecuzione di una pena ma la protezione della collettività ed evitare che i detenuti commettano altri reati. La pena per i reati commessi è già stata espiata. I detenuti sono incarcerati in via cautelare per un reato che non hanno ancora commesso sulla base di una prognosi legale sfavorevole. Andrebbe tenuto conto di questa circostanza. Le persone internate dovrebbero quindi poter usufruire di uno spazio di vita più ampio in termini infrastrutturali e occupazionali: le celle previste per i detenuti dovrebbero essere più grandi (18 m<sup>2</sup>) e, se necessario, progettate per i disabili. Alle persone internate andrebbero concessi del tempo libero e opportunità di lavoro, infatti l'obbligo di lavorare vige anche per loro. Ciò consente di offrire ai detenuti una certa quotidianità e in particolare di non perdere i contatti sociali. Occorre evitare che le persone si isolino nelle proprie celle. Questa quotidianità è inoltre tesa a preparare i detenuti a un'eventuale futura liberazione.

## **D. Struttura della giornata**

In un contesto di privazione della libertà, l'alternanza di diverse occupazioni e diversi locali, tanto per soddisfare bisogni fisici fondamentali quanto per fare esperienza della normalità sociale, hanno un ruolo decisivo. La normalità sociale dei detenuti è garantita per quanto possibile da una molteplicità di contatti e rapporti di lavoro con altri detenuti e con i collaboratori incaricati dell'esecuzione. Si dovrebbe consigliare ai detenuti di uscire quotidianamente e di muoversi all'aria aperta. Con attività organizzative e pedagogiche occorrerebbe evitare che i detenuti permangano soltanto nell'edificio o nelle loro celle.

Un elemento centrale nella struttura della giornata è un lavoro utile e adeguato alle capacità dei detenuti. Il lavoro promuove l'integrazione professionale e sociale, aiuta a formare una propria identità e a strutturare la giornata. Svolgere un lavoro rispecchia la quotidianità di una vita in libertà e, soprattutto nel caso dei detenuti che scontano pene lunghe, può prevenire eventuali danni legati alla detenzione. L'obbligo di lavorare è previsto anche per i detenuti in età di pensionamento. Per questo gruppo di detenuti non si tratta tanto di produttività sul lavoro, quanto di continuare a partecipare alla vita sociale e di prepararsi alla vita dopo l'esecuzione. Si vuole inoltre impedire che queste persone si isolino nelle proprie celle.

Considerato che l'articolo 81 CP impone ai detenuti di lavorare, l'istituto deve mettere a disposizione una postazione di lavoro per ogni cella. Nella prassi attuale della moderna esecuzione delle pene e delle misure, sono considerati lavoro anche il trattamento terapeutico incentrato sul reato e la formazione (professionale). Ciò significa che di norma i detenuti ricevono la retribuzione anche se frequentano sedute terapeutiche e/o formazioni.

Una struttura della giornata che promuove la salute include varie offerte di attività sportiva e intellettuale. In particolare gli sport di squadra come calcio, pallavolo, pallamano o pallacanestro servono sia all'esercizio fisico sia alla promozione della socializzazione. Nel quadro delle offerte di formazione per la promozione intellettuale e psichica dei detenuti si dovrebbe consentire, in misura limitata e per quanto utile allo scopo, anche l'accesso a Internet.

Laddove sono collocati detenuti con malattie psichiche o fisiche, anziani e/o bisognosi di cure, un servizio sanitario attivo 24 ore su 24 garantisce in qualsiasi momento un soccorso immediato da parte di collaboratori con formazione medica. Un servizio sanitario attivo 24 ore su 24 implica che all'interno dello stabilimento è sempre presente un infermiere cui rivolgersi all'occorrenza. Una persona con competenze mediche dovrebbe essere sempre disponibile per consultazioni telefoniche o, se necessario, per intervenire sul posto.

I detenuti hanno la possibilità di rivolgersi ad assistenti spirituali di diverse appartenenze religiose.

## **1. Esecuzione di gruppo**

In linea di principio, i detenuti vivono in un gruppo a composizione fissa. A livello professionale sono occupati in base alle loro capacità. La direzione dello stabilimento fissa i criteri di accesso per i diversi gruppi abitativi e lavorativi e ne determina la composizione. Nel settore lavorativo e in quello abitativo i detenuti sono sorvegliati e assistiti da un gruppo di collaboratori fisso. A seconda del regime di esecuzione, i detenuti possono muoversi più o meno liberamente nel gruppo abitativo e sull'area dello stabilimento. Nella quotidianità dell'esecuzione dovrebbero essere sottoposti soltanto alle limitazioni necessarie a consentire la convivenza in sicurezza e accordo. Nel regime di alta sicurezza non è possibile l'esecuzione di gruppo in questa forma.

L'esecuzione di gruppo promuove una convivenza basata sulla collegialità. Occorrerebbe sostenere, per quanto possibile, l'autonomia nello svolgere i lavori domestici quali pulire, fare il bucato e cucinare, nonché l'assunzione di responsabilità come conseguenza del rispetto delle norme sociali. Tra i detenuti e i collaboratori vi è una relazione di lavoro volta a favorire sia l'apprendimento sociale sia la sicurezza. I collaboratori responsabili dei gruppi sono i primi interlocutori dei detenuti e devono quindi conoscerne la situazione detentiva.

I detenuti imparano sia dai collaboratori con cui trascorrono il tempo sul posto di lavoro, nel gruppo, durante la terapia, a scuola o durante lo sport, sia dagli altri detenuti. Occorre considerare che l'influsso degli altri detenuti – in particolare sui giovani, sugli anziani e sulle persone fisicamente deboli – è, di regola, maggiore di quello dei collaboratori addetti all'esecuzione.

Nel migliore dei casi, un rapporto di assistenza favorevole permette di individuare e controllare eventuali influssi subculturali negativi degli altri detenuti, come dimostrano le esperienze di terapia ambientale con i detenuti sottoposti a misure, la quale punta a un rapporto di assistenza 1:1.

## **2. Tempi di reclusione**

I tempi di reclusione dovrebbero essere più brevi possibili e limitarsi a motivi di sicurezza o essere legati all'ordine nell'istituto. Con tempi di apertura delle celle più lunghi può essere ridotto il pericolo di danni legati alla detenzione. Idealmente le celle sono aperte con orario continuato dalle ore 6.00 alle ore 22.00.

Durante l'apertura delle celle al di fuori degli orari di lavoro, i detenuti dovrebbero potersi muovere liberamente nei locali in cui soggiornano i gruppi. Per quanto possibile si mangia in gruppo, anche a cena. Nei fine settimana i detenuti dovrebbero avere la possibilità di cucinare da soli. I locali permettono ai detenuti di sviluppare lo spirito d'iniziativa in relazione ad attività sociali. I detenuti più fragili devono essere protetti anche all'interno dei gruppi. Questo è il motivo per cui i collaboratori accompagnano e sorvegliano tali gruppi durante l'apertura delle celle. Al di fuori dell'orario di lavoro, i detenuti dovrebbero potersi ritirare nelle proprie celle. La vita di gruppo andrebbe limitata soltanto se l'ordine e la sicurezza lo richiedono, per esempio in un reparto di sicurezza.

## **3. Contatti con l'esterno e allentamenti dell'esecuzione**

I contatti con l'esterno (visite, camere per famiglie, posta e pacchi, quotidiani, radio, televisione, accesso a Internet ecc.) e gli allentamenti dell'esecuzione (all'interno e all'esterno della struttura) prevengono i danni fisici e psichici della detenzione e sono importanti in vista del reinserimento sociale. Laddove per motivi di sicurezza non possono essere autorizzati allentamenti dell'esecuzione, occorrerebbe alleggerire le esecuzioni all'interno degli istituti. Ciò vale in particolare per i detenuti che scontano pene lunghe e che quindi, a causa del lungo periodo di detenzione in esecuzione chiusa, corrono maggiori rischi di presentare danni fisici e psichici legati alla detenzione o possono mostrare segni di invecchiamento precoce. Si pensi in particolare ai detenuti che hanno raggiunto un'età avanzata durante l'esecuzione e agli internati.

# **E. Sicurezza**

## **Misure di sicurezza**

Secondo il suo mandato legale, l'istituto deve permettere a collaboratori, detenuti, visitatori e al pubblico di sentirsi sicuri. Andrebbero previste misure di sicurezza in funzione del regime di esecuzione (aperto o chiuso).

La direzione dello stabilimento è responsabile della sicurezza nell'area della struttura, mentre la polizia cantonale lo è al di fuori di essa. Una buona collaborazione tra i due organi è indispensabile.

## **Probabilità che si verifichino eventi e ripercussioni**

La maggior parte dei rischi legati al possibile verificarsi di eventi in un istituto può essere classificata ed ampiamente eliminata con misure adeguate in relazione alla probabilità che si verifichino eventi (p.es. una volta al giorno, una volta al mese, una volta all'anno ecc.) e alle ripercussioni (p.es. danni minori a cose/persone fino a 100 000 franchi, danni maggiori a cose/persone > 1 000 000 franchi ecc.). Pertanto l'ordine e la sicurezza all'interno del perimetro di protezione e dell'area dello stabilimento sono in gran parte pianificabili. Se le

misure preventive non sono sufficienti, in caso di evento è necessario agire in maniera decisa e adeguata.

### **Sicurezza dinamica**

La sicurezza dinamica si fonda su quattro aspetti: atteggiamento vigile, interattività, relazioni positive e misure distensive. L'interazione tra i collaboratori e i detenuti è posta al centro. Promuovendo il rapporto tra i detenuti e i collaboratori s'intende migliorare l'atmosfera negli istituti di esecuzione e fare in modo che i detenuti acquisiscano la fiducia necessaria per rivolgersi ai collaboratori in caso di problemi.

### **Misure amministrative e organizzative**

Le misure amministrative e organizzative sono le disposizioni e le istruzioni che definiscono nel dettaglio la struttura e lo svolgimento della quotidianità dell'esecuzione, e che disciplinano la vita sociale all'interno dell'istituto. L'effetto delle misure amministrative e organizzative dipende dall'atteggiamento lavorativo motivato, disciplinato e obbligatorio dei collaboratori addetti all'esecuzione. Se le istruzioni o le disposizioni non sono osservate, possono rapidamente insorgere situazioni critiche. Tuttavia, una densità normativa eccessiva può demotivare il personale e difficilmente favorisce la motivazione nei confronti dei detenuti. Pertanto si dovrebbero evitare l'emanazione avventata di istruzioni o di disposizioni più severe. In particolare andrebbe garantita una messa in atto efficace e proporzionata delle istruzioni, delle norme e delle disposizioni. Queste ultime devono essere plausibili per i collaboratori, altrimenti vi è il rischio che non vengano messe in atto.

### **Misure infrastrutturali**

Non tutti i compiti di sorveglianza e vigilanza possono essere svolti ricorrendo a misure infrastrutturali; queste ultime, tuttavia, creano le condizioni per uno svolgimento dell'esecuzione delle pene e delle misure sicuro, ordinato e conforme alle disposizioni di legge e alle direttive europee. Una buona progettazione architettonica degli interni e degli esterni può favorire il reinserimento sociale dei detenuti e influire positivamente sulla soddisfazione professionale dei collaboratori. Esiste una stretta relazione tra costruzione e gestione. Pertanto, prima di realizzare progetti di costruzione occorre elaborare il piano di gestione e definire chiaramente le attività operative. Le misure edili devono poi rispondere alle esigenze di gestione. Ciò garantisce che le costruzioni siano conformi alle attività operative.

### **Misure socio-culturali**

Le misure socio-culturali sono fondamentali per garantire una sicurezza affidabile nell'istituto. La quotidianità dell'esecuzione è strutturata da un adeguato numero di collaboratori qualificati che non solo sorvegliano i detenuti, ma intrattengono con loro anche una relazione professionale. Un atteggiamento corretto nei confronti dei detenuti contribuisce a promuovere la sicurezza. La ripartizione dei detenuti in gruppi fissi e la creazione di gruppi fissi di collaboratori per lo svolgimento di compiti di vigilanza, assistenza e cura creano un tessuto sociale e strutturato, che non soltanto aumenta la sicurezza di detenuti, visitatori e collaboratori, ma può favorire anche il reinserimento sociale e la motivazione dei detenuti. L'insieme di tutte le misure sociali costituisce la cultura gestionale. I valori di riferimento di questa cultura sono fissati nella strategia.

## **F. Struttura organizzativa**

La struttura organizzativa mostra come è articolata la gestione e include tutta la documentazione: organigramma, mansionari e basi legali. Definisce inoltre gli obiettivi gestionali e attribuisce chiaramente compiti, responsabilità e competenze.

## **1. Organigramma**

L'organigramma è la rappresentazione grafica della struttura organizzativa di un'istituzione. Fornisce informazioni sulla ripartizione dei compiti operativi tra i vari posti e nei diversi reparti, nonché sull'organizzazione gerarchica della direzione, sulla relazione tra le diverse istruzioni e sul posizionamento degli organi di stato maggiore. L'organigramma fa parte del piano di gestione e di assistenza.

## **2. Mansionari**

I collaboratori svolgono compiti essenziali riguardanti il collocamento, la sorveglianza, la formazione professionale, l'occupazione, l'assistenza, il trattamento e la cura dei detenuti negli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure. I principi sanciti negli articoli 74 e 75 CP possono essere osservati soltanto se i collaboratori hanno la possibilità di agire in numero adeguato e con una buona formazione professionale. Il rapporto di assistenza e la formazione professionale dei collaboratori incaricati dell'esecuzione, oltre all'idoneità caratteriale, sono i fattori di successo di una quotidianità dell'esecuzione conforme alla legge. I mansionari devono essere redatti di conseguenza.

## **3. Categorie di personale**

La direzione dello stabilimento è responsabile a livello generale.

I collaboratori addetti alla vigilanza e all'assistenza (di norma in uniforme) sono quotidianamente a diretto contatto con i detenuti, nel settore abitativo, sul lavoro o nell'area dello stabilimento. Sono i primi referenti per i detenuti e sono responsabili sia dell'assistenza sia della sorveglianza dei detenuti. Assicurano il funzionamento dell'istituto 24 ore su 24.

Di norma questi collaboratori hanno una personalità solida e una certa esperienza professionale. Dopo qualche anno di attività nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure o della carcerazione preventiva, svolgono, parallelamente all'attività lavorativa, la formazione di agente di custodia presso il CSCSP in vista del conseguimento dell'attestato professionale federale.

Negli istituti più grandi, questi collaboratori possono specializzarsi, ovvero acquisire le competenze necessarie per lavorare nei gruppi abitativi, nei laboratori artigianali e di approvvigionamento o presso il servizio di sicurezza.

Gli altri collaboratori (di norma non in uniforme) svolgono tutti i compiti trasversali, direttivi e amministrativi. I settori trasversali fondamentali in genere includono l'organizzazione della sicurezza, il settore sociale (servizi sociali, scuola, assistenza spirituale ecc.), il servizio sanitario e il servizio psichiatrico e psicologico. Questi collaboratori sono a contatto in maniera saltuaria con i detenuti nell'ambito dello svolgimento del loro compito. Dovrebbero avere la formazione e l'esperienza professionale necessaria allo svolgimento del loro compito.

Nei reparti e negli istituti per l'esecuzione delle misure, in particolare delle misure terapeutiche stazionarie, i terapeuti dovrebbero essere i primi referenti dei detenuti. Essi svolgono compiti di vigilanza, assistenza e trattamento.

## **4. Funzioni e ambiti d'impiego**

### **4.1. Servizio di vigilanza e assistenza nei giorni feriali**

Nei giorni feriali, i collaboratori incaricati della sorveglianza e dell'assistenza sono di norma attivi nel settore abitativo, nei laboratori artigianali e di approvvigionamento e nelle funzioni trasversali quali sicurezza, logistica, visitatori eccetera.

Per i collaboratori incaricati dell'esecuzione in possesso di una formazione che operano nei gruppi abitativi e nei laboratori artigianali e di approvvigionamento, la vigilanza e l'assistenza sono compiti importanti in egual modo.

Senza vigilanza, non è possibile una quotidianità dell'esecuzione ordinata e sicura. Non si tratta soltanto di riconoscere i preparativi di un'evasione, di impedire i negozi giuridici vietati o di iniziare il lavoro puntualmente. Occorre anche proteggere i deboli dai forti. Per questo motivo è importante che i collaboratori incaricati dell'esecuzione siano presenti nell'area dello stabilimento, nelle ali delle celle e in tutti i locali comuni. In questo modo in caso di allarme è possibile garantire che accorra in tempo utile un numero sufficiente di collaboratori.

Senza assistenza, soprattutto senza l'impostazione e la cura delle relazioni, non è possibile alcun apprendimento sociale o professionale. Spesso i collaboratori dei laboratori artigianali o i collaboratori nei gruppi sono per anni le principali persone di riferimento dei detenuti.

I collaboratori incaricati dell'esecuzione sono inoltre responsabili di recludere i detenuti. Di regola, per motivi di sicurezza e ordine, sono competenti anche per l'accompagnamento interno dei detenuti alla direzione, ai servizi sociali, al servizio sanitario eccetera.

### **Servizio di vigilanza e di assistenza nel fine settimana**

Poiché di norma il fine settimana i detenuti lavorano soltanto nei laboratori di approvvigionamento (p.es. panetteria, cucina), le attività principali, oltre alla lunga passeggiata nel cortile, sono la visita di parenti e conoscenti, le celebrazioni religiose e le attività sportive.

### **Servizio di picchetto**

I servizi di picchetto sono generalmente svolti dai collaboratori del servizio sanitario, dai collaboratori addetti alla vigilanza e all'assistenza nonché dal servizio di sicurezza. Per gli eventi straordinari, il servizio di picchetto può rivolgersi telefonicamente a un membro della direzione.

## **5. Rapporto di assistenza**

Con rapporto di assistenza si intende la proporzione numerica tra collaboratori e posti in cella. Tale rapporto permette ai responsabili di stabilire se e in che misura nell'istituto sia possibile rispettare i principi dell'esecuzione sanciti dal Codice penale. Quanto più vantaggioso è il rapporto di assistenza e maggiore il tempo a disposizione dei collaboratori per «vigilare con attenzione», tanto meglio si può evitare la creazione di una subcultura e la delinquenza tra i detenuti. Inoltre possono essere meglio protetti i detenuti giovani, quelli fisicamente deboli e quelli anziani. Quanto meno la quotidianità dell'esecuzione è organizzata in maniera repressiva con istruzioni e regole, tanto più i collaboratori possono mettere a frutto le conoscenze e le abilità acquisite durante la formazione professionale. In tal modo si possono ostacolare le conseguenze dannose della privazione della libertà e si può conseguire un effetto ottimale di reinserimento sociale.

Il rapporto di assistenza nei gruppi abitativi andrebbe strutturato in modo tale che i compiti di vigilanza e di assistenza siano sempre svolti da almeno due collaboratori, al fine di garantire al meglio il controllo sociale. Lo stesso vale per la situazione lavorativa nei laboratori artigianali e di approvvigionamento. Per i collaboratori spesso fa molta differenza se devono far fronte da soli a un gruppo di detenuti o se sanno di essere affiancati da un collega, in particolare quando si tratta di gestire scontri, esigere un comportamento accettabile e, non da ultimo, proteggere meglio se stessi e i detenuti più deboli.

Il rapporto di assistenza stabilisce anche quali riserve di personale sono disponibili in un determinato momento per il superamento di una situazione di crisi.

La composizione del personale in servizio è difficile da determinare e dipende anche dal mandato e dall'offerta dell'istituzione. Attualmente, nella prassi, negli istituti di esecuzione moderni, il rapporto è di un collaboratore ogni 1,5 detenuti per gli istituti aperti, di un collaboratore ogni 1,3 detenuti per gli istituti chiusi e di un collaboratore ogni 2,3 detenuti per il settore carcerario (carcere preventivo fase 1). Siccome in futuro le condizioni per disporre la carcerazione preventiva saranno allentate e, una volta eliminato il rischio di collusione, l'esecuzione sarà più aperta perché avverrà in un regime analogo al regime di gruppo con un'offerta occupazionale, è necessario aumentare le risorse di personale. La chiave del personale dovrebbe essere adeguata di conseguenza, poiché questa evoluzione rappresenta un avvicinamento all'esecuzione in regime chiuso della pena. Le cifre qui indicate corrispondono all'organico completo di un istituto diviso per il numero di detenuti.

## **5.1 Calcolo del fabbisogno di personale**

Sulla base di considerazioni di principio sul rapporto di assistenza, sulle dimensioni scelte per il gruppo nonché sul piano di gestione e di assistenza, è possibile stabilire quanti collaboratori devono essere presenti in un determinato periodo di tempo. Ciò comprende un possibile tasso di inabilità giornaliero di circa il 5 per cento per malattia, incidente o formazione. Da non dimenticare i giorni di compensazione dopo il servizio notturno e nel fine settimana nonché le assenze per ferie.

## **5.2. Competenze sociali e specialistiche del personale**

Per rispettare i principi dell'esecuzione ai sensi degli articoli 74 e 75 CP, è necessario che i collaboratori siano ben formati e che abbiano sufficiente tempo e spazio per impiegare il loro sapere e le loro competenze sociali nella quotidianità dell'esecuzione ai fini del reinserimento sociale e della prevenzione dei reati. Senza un rapporto di assistenza favorevole, ciò non è possibile o lo è soltanto limitatamente.

Gli agenti di custodia (addetti alla sorveglianza, all'assistenza, capiofficina, collaboratori nel settore della sicurezza ecc.) svolgono una professione che richiede un'elevata identificazione con il compito statale, spiccate competenze sociali, integrità personale, elevata disponibilità e maturità personale.

Negli ultimi anni è stata prestata un'attenzione sempre maggiore alla scelta accurata dei collaboratori. L'offerta di formazione, aggiornamento e perfezionamento è stata ulteriormente sviluppata e differenziata non soltanto nel CSCSP, ma anche in altri centri di formazione professionale. I programmi d'insegnamento dei centri di formazione professionale sono in linea con i principi dell'esecuzione sanciti dal Codice penale.

# **G. Principi di pianificazione**

## **1. Piano di gestione e di assistenza**

In una fase successiva, partendo dal piano concettuale e dalla progettazione degli spazi, si raccomanda di elaborare una pianificazione di prova e il futuro piano di gestione, di assistenza e di sicurezza.

Il **piano di gestione e di assistenza** illustra in modo dettagliato e motivato i principi secondo i quali uno o più gruppi target (standard di sicurezza, regime di detenzione), con determinati mezzi (lavoro, assistenza, trattamento, formazione, attività del tempo libero) e in presenza di determinate condizioni quadro (collaboratori, infrastruttura, edifici) devono raggiungere gli scopi previsti dalla legge (reinserimento sociale, condotta conforme alla legge, sicurezza interna ed esterna). È necessario definire il gruppo o i gruppi bersaglio e descrivere i mezzi con cui raggiungere gli obiettivi e rispettare le condizioni quadro vigenti.



Occorre definire come e dove vivono i detenuti, che lavoro svolgono e dove, come e dove trascorrono il tempo libero, dove si recano per accedere al servizio sanitario e sociale eccetera. Occorrerebbe anche stabilire come sono definiti i flussi di persone all'interno dell'istituto (detenuti, collaboratori, terzi, veicoli), prevedendo anche zone alle quali i detenuti non hanno accesso. Dovrebbero inoltre essere stabilite le modalità di protezione e di sorveglianza dei diversi settori dello stabilimento nonché l'impostazione delle chiusure.

Nell'elaborazione del **piano di sicurezza** vanno coinvolte le organizzazioni di pronto intervento (polizia, vigili del fuoco, servizi sanitari e di soccorso). Il piano di sicurezza dovrebbe sostanzialmente includere i rischi e le minacce (attacchi dall'esterno e dall'interno, vandalismo, sabotaggi ecc.), gli obiettivi da proteggere, le procedure e l'organizzazione, le attività operative, i punti di controllo, le misure infrastrutturali nonché le misure e i piani di sicurezza.

Per gli eventi straordinari occorrerebbe inoltre redigere un **piano d'intervento** in collaborazione con le organizzazioni di pronto intervento, che definisca lo svolgimento tecnico e organizzativo degli interventi interni, l'impiego della polizia cantonale, dei vigili del fuoco e dei servizi sanitari. Tale piano dovrebbe inoltre stabilire in modo chiaro in quali situazioni i collaboratori sono tenuti a intervenire (p.es. intervento d'urgenza in caso d'incendio, tentativo di suicidio ecc.) e in quali casi è richiesto l'intervento della polizia, eventualmente della squadra speciale (p.es. sedizione, presa d'ostaggio, rissa ecc.).

## **2. Ubicazione**

Nella scelta dell'ubicazione o del fondo per la costruzione di uno istituto occorre tenere conto in egual modo di vari aspetti.

Per motivi di sicurezza si raccomanda un'ubicazione ai margini di una località. Una zona ben visibile attorno allo stabilimento consente di individuare precocemente l'avvicinamento indisturbato di terze persone non autorizzate e di adottare le misure necessarie. Una certa distanza dagli spazi accessibili al pubblico assicura anche una certa sicurezza riguardo a manifestazioni di stampo politico e agevola gli interventi di polizia in caso di necessità. Nei dintorni non dovrebbero esserci rilievi (colline) né grattacieli, dai quali sarebbe possibile vedere nel dettaglio l'area dello stabilimento. Inoltre andrebbe tenuto conto del piano delle zone delle superfici limitrofi. Terreni edificabili esistenti attorno all'area dell'istituto potrebbero indurre a costruire in prossimità del muro perimetrale o delle recinzioni, e a breve-medio termine l'istituto si troverebbe nel comprensorio insediativo.

Il collegamento alla rete di comunicazioni stradali, autostrada inclusa è tuttavia importante. Dovrebbe esistere o andrebbe costruito un collegamento a una strada pubblica percorribile con veicoli articolati e autotreni, per consentire in modo efficiente la consegna e il ritiro di materiali di lavoro, prodotti semilavorati eccetera per i laboratori. Inoltre va tenuto conto del raggio necessario per le manovre di entrata e di uscita del trattore a sella. Nel progettare l'accesso occorre anche tener conto delle necessità delle organizzazioni di pronto intervento. Nel caso ottimale si dovrebbe garantire la possibilità di atterraggio degli elicotteri anche in caso di maltempo.

Per motivi sociali ed ecologici, andrebbe inoltre prestata attenzione al collegamento con i mezzi di trasporto pubblici, per i visitatori esterni ma anche per i collaboratori.

Nel calcolare le dimensioni del fondo occorrerebbe prevedere che nell'area dell'edificio ci siano le superfici spoglie necessarie. Andrebbe definito quali locali e superfici devono essere collocati al pianterreno (p.es. entrata, settore di controllo, area visitatori, lavoro, magazzino ecc.), in modo da calcolare l'impronta dell'edificio. Oltre a ciò andrebbe previsto spazio sufficiente per un eventuale ampliamento (superficie di riserva).

Non da ultimo, nella scelta dell'ubicazione andrebbe anche valutato se il potenziale di reclutamento del personale è sufficiente.

### **3. Piano concettuale**

Il piano concettuale descrive gli scopi da raggiungere, i mezzi, le condizioni quadro e i gruppi bersaglio. A tal fine occorre chiarire le seguenti domande:

- quali detenuti devono essere accolti?
- Si tratta di uno stabilimento chiuso, di uno stabilimento aperto o di un carcere?
- Devono essere eseguite anche misure terapeutiche (art. 59 CP) e/o misure di sicurezza (art. 64 CP)?
- Quanti posti devono essere creati?
- La superficie edificabile è adeguata rispetto al numero di posti desiderato?

Se sussiste la necessità, dal punto di vista economico-aziendale è opportuno prevedere stabilimenti e carceri con oltre 100 posti. Quanto più piccolo è l'istituto, tanto più elevati sono i costi di investimento per posto e i costi d'esercizio futuri.

I principi di pianificazione menzionati consentono di allestire una stima dei costi. Servono inoltre a presentare il progetto previsto alle autorità che accordano l'autorizzazione, alla Confederazione, al Concordato, al Cantone e al Comune di ubicazione e quindi a creare la necessaria trasparenza. Rappresentano anche la base per la stesura di un progetto preliminare.

### **4. Progettazione degli spazi**

La progettazione degli spazi tiene conto dei principi concettuali sopra illustrati e costituisce la base della pianificazione di un istituto. Funge inoltre da valore indicativo e ausilio alle autorità competenti e allo studio di architettura incaricato della pianificazione. Include tutti i locali destinati all'alloggio, al lavoro e alla formazione dei detenuti nonché ai servizi sanitari. Determinati laboratori (p.es. falegnameria, officina del fabbro) richiedono una superficie più estesa. La struttura del servizio medico occupata soltanto di giorno è configurata in modo differente da quella attiva 24 ore su 24. A questi si aggiungono i locali destinati ai collaboratori, all'amministrazione, alla direzione, alle visite, alle attività sportive, ai servizi di portineria e ai tecnici. Occorre prestare una particolare attenzione ai settori esterni (cortili per le passeggiate, campi sportivi, strade carrozzabili e pedonali), alle zone di entrata, ai corridoi e alle scale di collegamento, come anche a una sufficiente capacità d'immagazzinamento in tutti i settori.

Se non sono in contrasto con i principi concettuali, sono progettati preferibilmente spazi polivalenti per limitare i costi di costruzione e di gestione.

I locali devono avere un effetto calmante e favorevole al reinserimento sociale dei detenuti. Per i collaboratori un'infrastruttura motivante agevola il lavoro. Se per motivi di sicurezza i detenuti devono rimanere chiusi per anni in un reparto, i locali, in particolare le celle, i locali di soggiorno e i cortili per le passeggiate, dovrebbero essere di dimensioni generose. Lo stesso vale per i detenuti che necessitano una particolare protezione a causa di disturbi psichici, orientamento sessuale, età, malattia o bisogno di cure.

Nelle nuove costruzioni le superfici devono rispettare le disposizioni previste dal modello di istituto dell'UFG in tutti i settori. In caso di ristrutturazioni sono ammesse deroghe alla progettazione degli spazi dell'UFG. In questi casi le superfici dei settori 4 (detenuti) e 6 (settore abitativo) possono essere compensate a vicenda con un fattore massimo di 1,15. Eventuali superfici mancanti nel settore abitativo, ad esempio, possono essere compensate con superfici aggiuntive nei settori del tempo libero, dello sport e così via.

La metratura (m<sup>2</sup>) si riferisce alla superficie utile.

Sono indicate le principali superfici utili minime (incl. servizi igienici, docce ecc.). In linea di massima, una progettazione degli spazi ben realizzabile presenta superfici all'incirca del 5-10 per cento superiori alle superfici utili principali previste nell'ordinanza del DFGP sui sussidi di costruzione della Confederazione agli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure.

## 5. Stima dei costi

Per poter effettuare una stima dei costi è opportuno confrontare i costi di vari progetti già realizzati.

I costi per posto dipendono dalla dimensione dell'istituto da pianificare.

In base all'esperienza, i valori di confronto per i penitenziari chiusi (> 100 posti) ammontano a circa 800 000–850 000 franchi per posto, per le carceri a circa 700 000–750 000 franchi per posto, per le cliniche forensi a circa 1,2–1,3 milioni di franchi per posto. I costi per posto non comprendono i costi per l'acquisto di terreni. Sono dati tratti dalle esperienze maturate con i progetti realizzati negli ultimi anni (2019-2021), **al netto del rincaro**.

## 6. Processi operativi

Ai fini della chiarezza, i processi operativi andrebbero descritti ed eventualmente schematizzati. Occorrerebbe indicare anche le zone alle quali i detenuti non hanno accesso (p.es. amministrazione). Tali processi servono anche per la gestione della qualità e del rischio e aiutano ad adeguare le modifiche edilizie ai processi operativi e a realizzarle di conseguenza.

Sulla base del piano concettuale, della progettazione degli spazi e dei processi operativi definiti è possibile procedere a una **pianificazione di prova**, ovvero una rappresentazione grafica della progettazione degli spazi che precede il progetto preliminare dell'architetto. Sulla base dei valori empirici è possibile effettuare una stima dei costi. Soltanto nel quadro del progetto preliminare è possibile concretizzare maggiormente i costi d'investimento previsti (+/- 25-30 %).

## 7. Spazi e architettura

La struttura architettonica degli istituti per l'esecuzione delle pene e delle misure ha un ruolo fondamentale. I suoi influssi sulle persone sono indiscussi: permettono di influenzare in maniera positiva o negativa le condizioni di vita dei detenuti e dei collaboratori nella quotidianità dell'esecuzione. Pertanto, nel quadro delle disposizioni legali, è importante scegliere materiali e colori con un effetto positivo su tutti i gruppi di persone interessati (detenuti, collaboratori, visitatori).

Oltre ai materiali e ai colori, tra gli strumenti architettonici rilevanti vi sono anche l'organizzazione degli spazi e, in particolare, la luce. In ogni caso, l'organizzazione architettonica deve corrispondere alle esigenze operative.

Tra i diversi edifici e lungo le vie di collegamento, spazi verdi con alberi (purché ai collaboratori sia consentita la visibilità) dovrebbero contribuire a creare una certa normalità.

## 8. Prevenzione degli atti vandalici

Occorrerebbe scegliere porte che non possono essere danneggiate in modo da bloccarsi e non poter più essere aperte. Le porte devono avere una classe di resistenza che risponda alle esigenze in materia di sicurezza del rispettivo regime di detenzione (p.es. alta sicurezza o

esecuzione in regime aperto). Andrebbero impiegate finestre con classe di resistenza RC3 e vetri P5A. Questi ultimi devono in particolare impedire atti autolesivi e mantenere al minimo il pericolo per gli altri. Nella scelta della mobilia è data molta importanza alla prevenzione dagli atti vandalici, sebbene sia stato dimostrato che è pressoché impossibile garantirla. Inoltre in caso di evento, la sostituzione di attrezzature elaborate e costose non fa che aumentare l'entità dei danni. Per questo motivo si raccomanda di prestare particolare attenzione a che i materiali utilizzati non si possano trasformare in armi (mazze di legno, armi da punta ecc.).

## **9. Prevenzione del suicidio**

Nelle misure edilizie la prevenzione del suicidio svolge un ruolo tutt'altro che secondario e ciò nella consapevolezza che è tuttavia impossibile garantire una protezione totale. Nella realizzazione delle costruzioni occorrerebbe impedire che si formino spigoli e che alle mensole, alle finestre eccetera sia possibile fissare materiale di strangolamento. Le misure di prevenzione del suicidio non dovrebbero essere applicate soltanto nelle celle, ma anche in altri settori dell'edificio in cui i detenuti trascorrono il tempo da soli. Collaboratori ben formati sono sensibilizzati sul riconoscimento precoce dei segnali d'allarme relativi al rischio di suicidio e quindi possono reagire in modo adeguato coinvolgendo sin da subito gli specialisti del settore sanitario.

La guida dell'OMS per la prevenzione del suicidio nelle carceri recita quanto segue:

*La componente essenziale di ogni programma di prevenzione del suicidio è il personale di custodia. I detenuti vulnerabili dipendono da relazioni supportive con il personale addetto all'assistenza. Spesso il suicidio è messo in atto durante periodi in cui il personale è più scarso, come di notte e il fine settimana.*

Nel frattempo sono disponibili anche sistemi di sorveglianza dei locali (sistemi *health care*) che, tra le altre cose, rilevano cadute, mancanza di movimento eccetera. Un sistema di questo tipo potrebbe essere installato in via preventiva in determinate celle per sorvegliare i detenuti e proteggere in modo efficace i collaboratori (nel rispetto della protezione dei dati).

## **10. Costruzioni adatte ai disabili**

In merito alle disposizioni concernenti le costruzioni adatte ai disabili, si rinvia alle considerazioni del promemoria «Costruire senza barriere» nell'ambito delle costruzioni nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure (costruzioni UFG). Vanno inoltre rispettate le direttive dei rispettivi Cantoni. Una panoramica dei servizi cantonali per un'edilizia senza barriere è disponibile sul sito web di Procap Svizzera. [www.procap.ch/it/chi-siamo/servizi-di-consulenza-e-centri-di-competenza/hindernisfreies-bauen/](http://www.procap.ch/it/chi-siamo/servizi-di-consulenza-e-centri-di-competenza/hindernisfreies-bauen/)

## **11. Rifugi**

Secondo il commento all'articolo 70 lettera a dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11), gli istituti per l'esecuzione delle pene non sono considerati abitazioni, poiché le esigenze in materia di sicurezza non possono essere garantite nei rifugi. Pertanto, nelle nuove costruzioni non occorre prevedere rifugi. Se gli stabilimenti esistenti dispongono già di rifugi, nel caso di risanamento dell'edificio o di ristrutturazione vanno rispettate le basi legali cantonali.

## H. Spazi esterni e dintorni, sicurezza tecnica: raccomandazioni

### 1. Spazi esterni e dintorni

#### 1.1. Istituti aperti

<b>Dintorni</b>	Idealmente l'istituto è situato fuori città o ai margini di una località. I dintorni devono essere sorvegliati solo sporadicamente. Terze persone possono quindi giungere al terreno antistante, ma non presentarsi senza preavviso nell'area dello stabilimento.
<b>Accesso</b>	Di norma l'accesso è sorvegliato di giorno, mentre di notte rimane chiuso.
<b>Terreno antistante</b>	Il terreno direttamente antistante è controllato a intervalli irregolari (preferibilmente con cani di servizio) e perlustrato in cerca di oggetti e merci vietate.
<b>Recinzione</b>	Affinché di notte sia possibile chiudere il settore abitativo e del tempo libero, eventualmente anche l'amministrazione, tali settori andrebbero protetti con una recinzione a maglie strette (alta min. 3 m, provvista di filo spinato e/o di rilevatori). I laboratori artigianali e di approvvigionamento si trovano in genere all'esterno di questa recinzione perimetrale.
<b>Cortile</b>	Il cortile dovrebbe situarsi nel campo visivo della portineria o della centrale di sorveglianza, tra gli stabili abitativi; serve ai detenuti per le attività sportive e all'aria aperta.

#### 1.2. Istituti chiusi

	Negli istituti chiusi alloggiano i detenuti considerati pericolosi e/o propensi all'evasione. Pertanto questi istituti sono dotati di un importante perimetro di sicurezza esterna e interna, che funge da protezione dalle irruzioni e dalle evasioni. Inoltre l'area andrebbe suddivisa in settori mediante recinzioni d'ordine. Alcuni reparti richiedono una sicurezza speciale. Le misure di sicurezza infrastrutturali sono la base di uno svolgimento ordinato della quotidianità dell'esecuzione. La protezione esterna ha lo scopo di impedire le irruzioni, le evasioni, l'aiuto all'evasione dall'esterno, il lancio di oggetti e l'introduzione di merci con un drone.
<b>Dintorni</b>	L'istituto si trova preferibilmente fuori città o ai margini di una località, a una certa distanza da strade e sentieri pubblici (in particolare anche dai sentieri escursionistici). Per le ragioni illustrate in precedenza, i terreni al di fuori dell'area dell'istituto non dovrebbero poter essere edificabili.
<b>Terreno antistante</b>	Il terreno antistante confina con la recinzione d'ordine esterna. Di giorno si raccomandano controlli periodici con cani di servizio,

mentre di notte, oltre a prevedere un'illuminazione esterna, andrebbe controllato periodicamente dalla polizia cantonale. Lo scopo principale è di individuare precocemente e impedire l'aiuto all'evasione dall'esterno.

### **Protezione periferica (istituto chiuso): raccomandazione**

<b>Recinzione d'ordine esterna</b>	La recinzione d'ordine esterna segna il confine del terreno dell'istituto e impedisce un avvicinamento semplice e informale alla recinzione di sicurezza esterna. La recinzione d'ordine esterna dovrebbe situarsi 5–10 metri davanti alla recinzione di sicurezza e avere un'altezza di almeno 2,5 metri.
<b>Recinzione di sicurezza esterna</b>	La recinzione di sicurezza esterna si compone di un reticolato non scavalcabile e rappresenta l'ultimo ostacolo meccanico prima del muro perimetrale. Dovrebbe essere alta 4 metri e sulla cima essere provvista di un braccio pieghevole dotato di rilevatore (braccio di almeno 60 cm) e/o di filo spinato.
<b>Fascia verde esterna dotata di rilevatori</b>	La fascia verde esterna tra il recinto di sicurezza esterno e il muro perimetrale dovrebbe avere una larghezza di circa 10 metri essere dotata di rilevatori (p.es. a infrarossi, laser o induzione ecc.). Si raccomanda di controllare regolarmente la fascia verde e di falciare a raso l'erba.
<b>Muro perimetrale</b>	Il muro perimetrale, composto da elementi di calcestruzzo, è l'inequivocabile emblema esterno di un istituto chiuso e dovrebbe essere alto circa 6-8 metri. Costituisce il principale ostacolo meccanico del perimetro di sicurezza esterno. La cima del muro dovrebbe essere sporgente e arrotondata, in modo da ostacolare l'impiego di strumenti di arrampicata. Andrebbe fabbricato con angoli ottusi tutt'attorno all'area dello stabilimento. Andrebbero evitati interruzioni (eccetto l'accesso da definire per le organizzazioni di pronto intervento) e collegamenti agli edifici, perché genererebbero punti vulnerabili. Sono ammessi elementi estetici privi di bassorilievi.
<b>Fascia verde interna</b>	Tra il muro e la recinzione di sicurezza interna si trova la fascia verde interna, anch'essa larga circa 10 metri. Si tratta dell'ultima zona d'intervento dei collaboratori nel caso di un tentativo di evasione. Dovrebbe quindi poter essere raggiunta dai collaboratori in vari punti di modo da accorciare il tempo d'intervento.
<b>Recinzione di sicurezza interna</b>	La recinzione di sicurezza interna, di reticolato non scavalcabile, ha il compito di impedire che i detenuti intenzionati a evadere possano raggiungere direttamente il muro perimetrale. La recinzione dovrebbe essere alta almeno 3 metri, protetta (da scavalcamento, scavamento ed effrazione) e dotata di rilevatori. La cima e i collegamenti al muro andrebbero provvisti di filo spinato. La cima è inoltre provvista di un braccio pieghevole dotato di rilevatore (braccio di almeno di 0,6 m). Nei grandi istituti con vaste superfici, occorrerebbe installare all'interno della recinzione, a una certa distanza, una recinzione di reticolato

difficilmente scavalcabile di uguale altezza a metri di distanza. In tal modo aumenta il tempo d'intervento dei collaboratori.

**Recinzione d'ordine interna** Una recinzione d'ordine alta circa 2 metri impedisce ai detenuti e ad altre persone non autorizzate di avvicinarsi dall'interno al perimetro di sicurezza esterno in maniera indisturbata.

### **1.3. Carceri**

Spesso le carceri sono ubicate nelle vicinanze o addirittura all'interno d'insediamenti o città. Servono in primo luogo alla carcerazione preventiva e alla detenzione di breve durata di donne e uomini. Alcuni istituti sono inoltre dotati di reparti speciali per giovani. Considerato che alcuni istituti di esecuzione delle pene chiusi tengono delle liste d'attesa, spesso i detenuti in esecuzione preventiva delle pene e delle misure aspettano il proprio posto nelle carceri. Nelle carceri i detenuti trascorrono le giornate quasi esclusivamente nell'edificio (non come negli istituti di detenzione, in cui i detenuti possono soggiornare nell'area situata all'interno del perimetro di sicurezza). Il perimetro di sicurezza principale costituisce quindi l'involucro esterno dell'edificio. Un muro o una recinzione serve anche per impedire la fuga e in particolare l'irruzione diretta da parte di persone esterne. Siccome le carceri sono destinate alla carcerazione preventiva, per evitare una collusione si raccomanda di preferire un muro (altezza > 6 m) a un recinto. Non è raro che le carceri abbiano anche un reparto per le misure coercitive di diritto degli stranieri (carcerazione amministrativa). Alcune sentenze del Tribunale federale hanno inasprito i requisiti degli istituti per l'esecuzione della carcerazione amministrativa. Oltre alla chiara separazione nell'edificio è richiesto un accesso separato per questo settore. La carcerazione amministrativa deve poter essere eseguita autonomamente. Si raccomanda quindi di rinunciare alla creazione di settori più piccoli per questo scopo e di cercare soluzioni cantonali o intercantonali in grandi istituti.

### **1.4. Lavoro esterno e semiprigionia**

In genere, non sono necessarie misure particolari nel settore di sicurezza esterno e interno. La portineria è il punto di contatto per tutto il traffico di persone. Spesso in questi istituti di notte la sicurezza è garantita mediante la chiusura di ogni piano verso le scale. Inoltre le finestre generalmente sono bloccate. Per il resto si applicano gli standard comunemente accettati in edilizia.

Negli istituti in cui sono ammessi sia uomini che donne, per lo svolgimento del lavoro esterno e/o per l'esecuzione della semiprigionia gli spazi abitativi devono essere separati sistematicamente in base al sesso e al tipo di detenzione.

## **2. Sicurezza tecnica**

### **2.1 Impianto di sicurezza**

**Sistema di controllo della sicurezza** Il sistema di controllo della sicurezza coordina gli impianti di sicurezza dell'istituto e facilita l'utilizzo degli impianti. È necessario valutare nel caso specifico quali sistemi sono coordinati mediante sistema di controllo della sicurezza e quali impianti si prestano al controllo autonomo. Collegando tutti gli impianti al sistema di controllo della sicurezza, si corre il rischio di vincolarsi al prodotto per molto tempo. Il sistema di controllo della sicurezza sorveglia tutte le situazioni di rischio, telecomanda e controlla inoltre lo stato dei sistemi parziali con esso collegati. È importante definire un ordine di priorità per gli allarmi.

Per la pianificazione di questa tecnologia complessa si raccomanda di ricorrere a esperti e di assumere uno specialista per l'esercizio e la manutenzione.

**Impianto di allarme antincendio**

L'impianto di allarme antincendio garantisce la prevenzione antincendio. Grazie ad esso, la centrale riceve e valuta informazioni riguardo a eventi trasmessi dai rilevatori antincendio e introduce le misure necessarie. Il piano di allarme antincendio va concordato con i vigili del fuoco e approvato dall'assicurazione immobiliare cantonale. Per impedire atti vandalici, i rilevatori d'incendio possono eventualmente essere installati nel canale di ventilazione. Ogni cella è di norma considerata un settore antincendio. La scelta dell'impianto di allarme antincendio dovrebbe tenere conto non solo della qualità ma anche della manutenzione.

**Impianto di allarme antieffrazione**

Il rilevatore antieffrazione è attivo per finestre, porte, vetrate, settori esterni, recinzioni, facciate, tetti eccetera. L'impianto serve a prevenire o individuare precocemente le evasioni e le irruzioni nonché ad avvisare la polizia e i servizi di sicurezza. Inoltre permette di reagire e intervenire tempestivamente in caso di bisogno.

**Dispositivo di chiusura Sistema di accesso controllato (AcCo)**

Il dispositivo di chiusura definisce la libertà di movimento del personale, dei detenuti e dei visitatori. Le porte determinanti per la sicurezza sono di norma manovrate elettronicamente dal personale incaricato dell'esecuzione situato all'interno di un settore protetto (centrale di sicurezza), mentre le altre possono essere aperte o chiuse in modo convenzionale con chiavi, badge e/o codici. Per motivi di sicurezza i circuiti di chiusura devono essere di dimensioni ridotte. Ogni apertura o chiusura di porte viene registrata dall'AcCo. Ogni apertura illecita o tentativo di apertura attiva l'allarme.

In caso di guasto o malfunzionamento del sistema elettronico, va garantita un'apertura meccanica di emergenza. Le apposite chiavi si trovano in luoghi chiaramente definiti (eventualmente al posto di controllo, presso l'amministrazione). Il personale non dovrebbe portare con sé chiavi per gestire il sistema.

Riguardo alla chiusura delle celle è consigliato prevedere un sistema di chiusura convenzionale (chiave a doppia mappa). I sistemi di chiusura meccanici hanno spesso lo svantaggio di bloccarsi se la chiave viene inserita e girata troppo velocemente, e in particolare in situazioni di emergenza (tentativo di suicidio, incendio ecc.) potrebbe essere un problema.

**Dispositivo di controllo degli agenti di custodia**

Tale dispositivo permette di registrare le ronde di controllo effettuate dal personale incaricato dell'esecuzione. L'osservanza, specialmente di notte, del piano di servizio viene confermata ai punti di controllo. Gli impianti più recenti rilevano e registrano elettronicamente i passaggi della ronda nei punti di controllo. La conferma manuale è superflua.



**Impianto di allarme antiaggressione**

L'allarme antiaggressione viene trasmesso alla centrale premendo sugli appositi pulsanti ubicati in punti ben definiti. Inoltre il personale può attivare l'allarme mediante il trasmettitore portatile per la protezione delle persone. La centrale localizza l'allarme e lo elabora in base al piano di sicurezza.

Nel caso ideale viene scelto un modello di trasmettitore che può essere indossato dal personale incaricato dell'esecuzione per l'intera durata del servizio e indicare in ogni momento la posizione della persona che attiva l'allarme.

**Mezzi di comunicazione**

Per la comunicazione interna si usano in genere impianti per la protezione delle persone con funzione di comunicazione integrata. Dovrebbe essere impedito l'uso di cellulari perché potrebbero disturbare gli impianti di rilevamento dei segnali radiomobili e compromettere la sicurezza.

**Videosorveglianza**

La videosorveglianza può essere impiegata in situazioni e settori di rischio, ma anche per il controllo di cancelli d'ordine e accessi agli stabilimenti importanti. La videosorveglianza è efficace solo nella misura in cui può essere effettuata dal personale stesso. Altrimenti vi è il rischio che i collaboratori sul posto abbiano un falso senso di sicurezza. Nella scelta dell'ubicazione e della quantità di videocamere occorrerebbe quindi considerare il fatto che anche i collaboratori più esperti sono in grado di sorvegliare più immagini o schermi alla volta soltanto per un determinato periodo. Le immagini caricate automaticamente (rilevazione) in seguito a un cambiamento importante vanno sorvegliate in modo più accurato rispetto a quelle statiche. Nei penitenziari ubicati in Cantoni che, per motivi legati alla protezione, non autorizzano la registrazione di immagini video e in cui si verificano episodi indesiderati quali risse, tentativi di fuga eccetera, possono solo essere fatte constatazioni. Le autorità cantonali della protezione dei dati stabiliscono se le immagini videoregistrate possono essere riprodotte o meno. A seconda delle prescrizioni cantonali, la videosorveglianza richiede l'autorizzazione della polizia cantonale e/o dell'autorità competente in materia di protezione dei dati.

**Impianto di comunicazione nella cella**

Mediante un impianto di comunicazione nella cella i detenuti possono contattare in ogni momento il personale incaricato dell'esecuzione. In caso di porte aperte, i terminali di comunicazione nelle celle offrono al personale la possibilità di dare l'allarme. Gli impianti di comunicazione nelle celle devono essere installati in tutti i locali in cui permangono i detenuti, ovvero anche nelle sale d'attesa, nelle celle d'isolamento eccetera.

**Impianto per la protezione delle persone**

Il personale è dotato di apparecchi che permettono loro di dare l'allarme in caso di emergenza. Di norma gli apparecchi dispongono di un cordino di sicurezza, di un dispositivo dell'uomo morto e di un dispositivo di allarme di posizione. Nel caso ideale tali dispositivi garantiscono anche la comunicazione interna. L'edificio andrebbe dotato di celle radio. In questo modo la centrale di sorveglianza può localizzare la persona che ha

dato l'allarme. Alcune zone a cui i detenuti non hanno accesso possono essere programmate in modo tale che al momento dell'ingresso si disattivano il dispositivo dell'uomo morto e quello dell'allarme di posizione (p.es. ufficio del personale). Gli apparecchi possono essere programmati in modo tale da permettere a diversi operatori appartenenti allo stesso gruppo di comunicare tra di loro.

## **Media**

Allacciamento radio-TV, centrale interna di elaborazione elettronica di dati (EED) per i detenuti. Attualmente diversi istituti mettono a disposizione sistemi multimediali (p.es. smart prison) nelle celle, che permettono l'utilizzo di radio, televisione, computer, telefono e videotelefono e consentono di intrattenere contatti con l'esterno in modo flessibile e frequente (famiglia, figli ecc.). L'utilizzo del computer e del telefono può essere sorvegliato o reso accessibile dalla centrale di sicurezza. In caso di necessità, le celle di sicurezza possono essere dotate di pareti multimediali infrangibili.

## **Illuminazione**

In caso di bisogno dev'essere possibile illuminare tutta l'area dello stabilimento. Questo vale anche per le fasce verdi all'interno e all'esterno del muro perimetrale. In caso di emergenza l'illuminazione di norma si attiva automaticamente. Il settore interno dovrebbe essere dotato di un'illuminazione generale infrangibile; nelle celle dovrebbe essere installata una lampada da lettura.

## **Facciate/tetti**

Le facciate esposte (in particolare l'ala delle celle) e i tetti sono di norma dotati di impianti di allarme (laser) o infrarossi.

## **Schermi alle porte d'accesso**

Per individuare se dietro le porte d'accesso si celano pericoli, possono essere installati degli schermi di sorveglianza all'esterno di esse. Questo permette di valutare cosa succede dietro la porta prima di entrare nel reparto.

## **Rilevazione dei segnali radio mobili e dei telecomandi dei droni**

Per motivi di sicurezza dovrebbe essere possibile rilevare sistematicamente i segnali radio mobili trasmessi nell'area dello stabilimento. L'obiettivo è di evitare che i detenuti usino il telefono e accedano a Internet senza essere controllati. I disturbatori di frequenza finora impiegati non sono idonei a causa delle frequenze in continua evoluzione. Dovrebbero inoltre essere previsti impianti che rilevano i segnali di aeromobili senza occupanti. Esistono inoltre impianti tecnici in grado di rilevare il lancio di oggetti.

# **I. Istituti**

## **1.1. Istituti aperti**

### **Osservazioni generali**

Va garantita una sufficiente illuminazione degli spazi abitativi: di giorno dovrebbe essere possibile leggere senza luce artificiale. Va inoltre prestata attenzione anche a una buona aerazione, tenendo conto che in genere i detenuti possono fumare nelle celle. Nei locali

in cui sono rinchiusi i detenuti (celle, sale d'attesa, celle per gli arresti ecc.) è indispensabile installare un impianto di chiamata o un citofono.

#### **Porte e chiusure**

La sorveglianza elettronica delle porte è raccomandata soltanto nei reparti chiusi. Sostanzialmente le porte e le chiusure dovrebbero essere dotate di un dispositivo di sorveglianza dello stato (aperto, chiuso). Vanno inoltre rispettate le normative antincendio cantonali.

#### **Finestra della cella**

La finestra della cella deve poter essere aperta in ogni momento. Nell'esecuzione ordinaria è sufficiente una chiusura a inferriate senza rilevatore. Con un vetro infrangibile si può evitare o quanto meno minimizzare il rischio che i detenuti mettano in pericolo se stessi o terzi.

#### **Porta della cella**

La cella ha una porta massiccia di legno o metallo, che si apre sempre verso l'esterno. La porta dovrebbe essere dotata di serrature separate per collaboratori e detenuti. Per il sistema di chiusura si raccomanda una serratura convenzionale. La maggior parte dei Cantoni considera ogni cella un settore antincendio. Nella scelta delle porte devono pertanto essere rispettate le normative antincendio cantonali.

#### **Arredamento della cella**

Andrebbe fatto in modo che la mobilia della cella (letto, sedia, tavolo, scaffali ecc.) non possa essere trasformata in strumenti pericolosi o armi (p.es. coltello). Andrebbero anche considerate la prevenzione del suicidio e la protezione antincendio (materiali difficilmente infiammabili). La mobilia dovrebbe garantire una certa stabilità. La mobilia non è a prova di atti vandalici. Di fatto, anche la mobilia considerata indistruttibile può essere distrutta da un detenuto violento. Ecco perché la scelta dall'arredamento dovrebbe basarsi sul rapporto costi-benefici.

Nelle celle per gli arresti disciplinari andrebbe verificato se la mobilia deve essere in schiuma o composta da elementi in calcestruzzo.

#### **Corridoi e scale**

I corridoi e le scale dovrebbero essere di larghezza tale da permettere liberamente il passaggio di almeno tre persone affiancate (larghezza indicativa ca. 2,5 m). La larghezza dei corridoi dovrebbe inoltre consentire la vista anche a porte aperte. È possibile prevedere una separazione mediante inferriate o porte. Le porte tagliafuoco definiscono i settori incendio. Andrebbe evitato di ostacolare la vista con colonne, pilastri o corridoi angolati o curvati.

### **1.2 Istituti chiusi**

#### **Osservazioni generali**

I requisiti generali relativi ai locali abitativi corrispondono ampiamente alle precisazioni circa gli spazi comuni degli istituti aperti e semiaperti. I requisiti speciali scaturiscono dalle condizioni di sicurezza dei vari reparti.

#### **Finestra della cella/ inferriata della cella**

Le dimensioni e l'illuminazione corrispondono agli standard comunemente accettati in edilizia. Dovrebbe essere possibile aprire almeno un battente della finestra così che possa entrare sufficiente aria fresca. Per impedire le evasioni andrebbe prevista un'inferriata, eventualmente con sbarre ad aria compressa. Per impedire che i

detenuti mettano in pericolo se stessi o terzi, le finestre e le vetrate dovrebbero avere la classe di resistenza RC 3 / P5A. Per evitare il passaggio di oggetti da una cella all'altra andrebbe montata una rete a maglie strette (p.es. zanzariera) davanti alla finestra. Se seduti diritti, i detenuti devono poter vedere i dintorni guardando dalla finestra. Va prestata molta attenzione alla protezione dal sole. A seconda della situazione la finestra deve essere protetta dagli sguardi esterni. Per quanto riguarda la costruzione e l'allestimento si deve tenere conto della prevenzione del suicidio (p.es. nessun componente sporgente).

#### **Porta della cella**

La porta della cella deve aprirsi a 180 gradi verso l'esterno, per motivi di visibilità e di pulizia. I detenuti dovrebbero poter chiudere la porta dall'esterno; i collaboratori possono tuttavia disattivare la chiusura automatica in qualsiasi momento. Si raccomandano vivamente uno sportello a ribalta e uno spioncino con sportellino. Montando un gancio di sicurezza si può evitare l'apertura brusca della porta. È inoltre raccomandato il collegamento a un sistema di controllo elettronico (indicatore di stato, rilevatore di presenza ecc.). Nella maggior parte dei Cantoni ogni cella è considerata un settore antincendio. Pertanto nella scelta delle porte vanno osservate le prescrizioni antincendio cantonali.

#### **Arredamento della cella**

Si vedano le indicazioni sull'arredamento della cella per gli istituti aperti. A seconda del livello di sicurezza sarebbe necessario verificare se la mobilia deve essere fissata alle pareti o al pavimento. Occorre considerare che non è possibile preservare dai danni nemmeno la mobilia più stabile. Nel frattempo sul mercato sono disponibili anche mobili in schiuma.

#### **Corridoi e porte**

Porte inferriate o tagliafuoco sbarrate strutturano l'ala delle celle e, a determinate condizioni, separano i diversi gruppi abitativi. La larghezza indicativa di circa 2,5 metri permette a tre persone di avanzare affiancate e la visione d'insieme anche a porte aperte. Si raccomanda la videosorveglianza. Andrebbero evitate colonne o pilastri che ostacolano la vista.

#### **Chiusura del settore**

Tutti i gruppi abitativi e i settori sono chiusi con porte e, se necessario, sas. Di norma sono sottoposti a sorveglianza elettronica.

#### **Trombe delle scale**

Nelle trombe delle scale vi è un certo rischio di aggressioni. La larghezza indicativa di circa 2,5 metri deve quindi essere rispettata anche in questi settori. In aggiunta si raccomanda la videosorveglianza. In ogni tromba delle scale andrebbe previsto un ascensore per persone e materiali.

### **1.3. Ascensori**

#### **Osservazioni generali**

Gli ascensori facilitano la gestione dello stabilimento e permettono di accedere a tutti i settori in sedia a rotelle. Inoltre, in tutti gli ascensori deve essere possibile il trasporto di barelle. Negli istituti vanno previsti ascensori per persone e materiali. Gli ascensori sono manovrati esclusivamente dai collaboratori con l'apposita chiave/codice/badge. Si raccomanda di prevedere un

dispositivo di chiusura robusto. Inoltre dovrebbero essere possibili soltanto le corse dirette.  
In ogni ascensore dovrebbe esserci posto per un pallett e un carrello elevatore (0,8 m x 1,2 m).

### **Ascensore per persone**

Negli stabilimenti a più piani gli ascensori sono utilizzati per il trasporto individuale di detenuti. Gli ascensori sono manovrati dai collaboratori. Ciò consente di accorciare i percorsi di trasporto e di evitare contatti indesiderati con altri detenuti.

Nel settore dell'esecuzione ordinaria, si può rinunciare a ulteriori installazioni di sicurezza nella cabina dell'ascensore. Nell'esecuzione speciale si raccomanda di dotare le cabine degli ascensori di videocamere. Le dimensioni della cabina dell'ascensore dovrebbero offrire posto a più persone e, all'occorrenza, anche a un cane di servizio.

### **Montacarichi**

Servono in particolare nei settori di lavoro e di portineria, come pure in cucina e in lavanderia. In particolare nel settore di lavoro, la grandezza è definita in base ai mandati previsti e alla quantità di materiale.

## **J. Locali in funzione dei settori**

I locali in cui le persone soggiornano dovrebbero essere illuminati con quanta più luce naturale possibile ed essere ben arieggiati. Nei locali in cui i detenuti permangono da soli o accompagnati le porte dovrebbero aprirsi verso l'esterno. Ai fini della sorveglianza e dei lavori di pulizia nei corridoi si raccomanda un'apertura delle porte a 180°.

### **1. Settore sicurezza**

Il settore sicurezza comprende i locali usati dal servizio di sicurezza per controllare il settore dell'entrata, i visitatori, i detenuti eccetera nonché i corrispondenti uffici. Ne fanno parte anche i necessari dispositivi tecnici di sicurezza quali i sas chiudibili per l'ingresso di veicoli, i sas di sicurezza nell'istituto e i sas per gli interventi nella sezione arresti.

#### **1.1. Posto di controllo**

Il posto di controllo è il primo punto di contatto per i collaboratori, i visitatori esterni, i fornitori eccetera. Il locale dovrebbe essere disposto in modo da permettere i primi controlli che possono essere effettuati all'entrata esterna dell'edificio e nel sas per l'ingresso di veicoli. Di norma, la comunicazione avviene tramite citofono. Il locale dovrebbe essere protetto con vetro infrangibile. Ai fini del controllo dei documenti d'identità o della consegna ai detenuti ad esempio di documenti, di denaro o della posta, si raccomanda di prevedere sportelli a ribalta dal sas all'entrata al posto di controllo, e per la consegna di regali un passapacchi blindato. Il posto di controllo andrebbe dotato di un impianto per il controllo dei bagagli a raggi x. Il locale dovrebbe inoltre disporre di sufficienti piani d'appoggio e schedari. L'accesso al posto di controllo dovrebbe avvenire attraverso una bussola di sicurezza.

## 1.2. Sas

I sas dovrebbero essere previsti in tutti i punti di passaggio importanti tra i settori. In caso d'emergenza, dovrebbe essere possibile disattivare i sas e aprirli completamente (p.es. per garantire l'accesso ai pompieri).

I sas andrebbero previsti anche nel settore della fornitura dei materiali da lavoro.

## 1.3. Entrata del personale

Per i collaboratori dovrebbe essere prevista un'entrata sas separata. Il contatto visivo e la comunicazione diretti con il posto di controllo sarebbero ottimali. Nel sas all'entrata i collaboratori possono munirsi direttamente dei loro dispositivi di allarme e comunicazione. Il sas all'entrata dovrebbe essere dotato, oltre che del caricatore per i citati dispositivi, anche di impianto per il cambio delle chiavi ed eventualmente del dispositivo per la registrazione del tempo di lavoro. Sarebbe inoltre anche possibile prevedere un piano d'appoggio per le informative (p.es. per i programmi giornalieri).

## 1.4. Entrata visitatori

Prima che i visitatori possano recarsi all'entrata visitatori (sas), dovrebbe essere possibile annunciarli al posto di controllo dall'esterno dell'edificio. L'entrata visitatori dovrebbe disporre di armadietti, di un piano d'appoggio e di un metal detector per il primo controllo.

## 1.3. Controllo delle persone

Dopo aver passato il metal detector all'entrata, i visitatori entrano nel locale per il controllo delle persone.

Di norma, in questo locale si trova una postazione di lavoro per i collaboratori, un tavolo su cui riporre oggetti e un locale separato per il controllo delle singole persone (spesso diviso solo da una tenda).

## 1.5. Centrale di sicurezza con locale di soggiorno

La centrale, in cui sono gestiti tutti gli impianti di sicurezza e di videosorveglianza, rappresenta il nucleo di un istituto e deve quindi essere provvista di una protezione speciale (come minimo di vetri infrangibili). Gli schermi degli impianti di videosorveglianza devono essere al riparo dagli sguardi di terzi che si trovano fuori dalla centrale. L'accesso alla centrale andrebbe effettuato attraverso bussole di sicurezza e concesso soltanto a un determinato gruppo di collaboratori (di norma ai collaboratori del servizio di sicurezza). Oltre agli impianti di sicurezza, occorrerebbe prevedere un certo numero di postazioni da stabilire in funzione delle dimensioni dell'istituto. La centrale dovrebbe essere collegata direttamente a un locale di soggiorno dotato di cucinino, di docce e di servizi igienici separati per uomini e donne, e arredato in modo da permettere ai collaboratori di ritirarsi senza che debbano lasciare la centrale durante il lavoro. Per i casi d'emergenza (p.es. incendio) occorrerebbe prevedere un'uscita d'emergenza.

In situazioni eccezionali (p.es. una presa d'ostaggio) i dispositivi di sicurezza ridondanti devono poter essere gestiti da un altro ufficio o locale ancora da definire.

## 1.6. Sas per l'ingresso dei veicoli

I sas per l'ingresso di veicoli possono essere di vario tipo e avere finalità diverse. Il primo sas si trova all'entrata dell'istituto e serve ai collaboratori nel posto di controllo. Idealmente questo sas è coperto. Dopo il passaggio del veicolo occorrerebbe prevedere un sas protetto per il trasferimento dei detenuti. Alcuni istituti dispongono anche di un sas protetto per l'ingresso dei veicoli e la fornitura delle merci. Sia che si tratti dei sas chiudibili che di quelli coperti per l'ingresso dei veicoli, occorrerebbe considerare l'altezza del punto di accesso al sas (si

raccomandano 4,5 m in luce) nonché il raggio necessario per le manovre di entrata e di uscita dei veicoli.

#### 1.7. Sas per gli interventi nelle celle per gli arresti

Nella cella per gli arresti, tra la porta e la grata occorrerebbe prevedere un'anticamera che consenta ai collaboratori di entrare in contatto con i detenuti in sicurezza dopo l'apertura della porta della cella. La grata che dà sulla cella per gli arresti dovrebbe essere dotata di due porte con sportelli a ribalta (uno dei quali situato vicino al suolo p.es. per l'apposizione delle cavigliere). Ai fini della protezione dei collaboratori e della prevenzione del suicidio la grata dovrebbe essere rivestita di vetro acrilico (spessore minimo: 1 cm) o simili.

#### 1.8. Ufficio del servizio di sicurezza

L'ufficio del servizio di sicurezza dovrebbe disporre di un certo numero di postazioni di lavoro da stabilire in funzione delle dimensioni dell'istituto e di uno spazio per colloqui. Idealmente, l'ufficio si trova in prossimità del settore d'esecuzione, il quale genera l'onere più importante per il servizio di sicurezza (Si1, Si2, sezione arresti).

#### 1.9. Locale per le pulizie e magazzino

Il locale per le pulizie dovrebbe essere abbastanza grande da potervi depositare sia i prodotti e gli attrezzi per le pulizie sia il materiale per eventuali interventi (scudi, caschi ecc.). Il locale dovrebbe trovarsi in prossimità dell'ufficio del servizio di sicurezza.

## **2. Settore amministrazione**

Il settore amministrazione comprende gli uffici e i locali annessi destinati alla direzione e ai collaboratori responsabili. Di norma, la dimensione degli uffici è stabilita in base a prescrizioni cantonali. Le sale conferenze dovrebbero avere una dimensione tale da poter accogliere anche delegazioni. I bagni devono essere separati per uomini e donne. Un servizio igienico deve essere conforme alle esigenze dei disabili. Il settore amministrazione deve essere adatto ai disabili e accessibile con la sedia a rotelle.

#### 2.1. Ufficio della direzione

L'ufficio dovrebbe prevedere, oltre alla postazione di lavoro per la direzione, abbastanza spazio per un tavolo per colloqui per almeno sei persone.

#### 2.2. Ufficio della segreteria

Idealmente, l'ufficio è adiacente all'ufficio della direzione o ubicato nei suoi pressi.

#### 2.3. Ufficio dell'amministrazione

Le dimensioni dell'ufficio e il numero di postazioni di lavoro sono stabiliti in funzione delle dimensioni dell'istituto.

#### 2.4. Ufficio della contabilità

Le dimensioni dell'ufficio e il numero di postazioni di lavoro sono stabiliti in funzione delle dimensioni dell'istituto.

Gli uffici elencati qui appresso (2.5 – 2.9) dovrebbero prevedere abbastanza spazio per una postazione di lavoro e un tavolo per circa quattro persone.

- 2.5. Ufficio del responsabile dell'esecuzione
- 2.6. Ufficio del responsabile del servizio di sicurezza
- 2.7. Ufficio del responsabile del servizio sanitario
- 2.8. Ufficio del responsabile dei laboratori artigianali
- 2.9. Ufficio del responsabile del servizio sociale
- 2.10. Sala conferenze

La sala conferenze dovrebbe essere disposta in modo da poter accogliere anche delegazioni esterne. Occorrerebbe inoltre prevedere una sala conferenze più piccola per le riunioni dei quadri.

#### 2.11. Sala d'attesa

La sala d'attesa dovrebbe essere debitamente attrezzata per consentire a piccoli gruppi o a singole persone esterne di accomodarsi prima di essere ricevuti dalla direzione.

#### 2.12. Archivio

Nonostante la digitalizzazione è necessario prevedere un locale per l'archiviazione e la conservazione degli atti. L'archivio deve soddisfare determinati requisiti (umidità dell'aria). Si raccomanda di prevedere un ulteriore archivio in prossimità dell'amministrazione, per il deposito degli atti necessari nell'immediato.

#### 2.13. Locale per stampanti e fotocopiatrici

In questo locale si trovano la stampante centrale, la carta e il materiale per ufficio.

#### 2.14. Servizi igienici/locale per le pulizie

I servizi igienici dovrebbero essere separati per uomini e donne e uno di essi dovrebbe essere accessibile ai disabili. Il locale per le pulizie funge da deposito per i prodotti e gli attrezzi per le pulizie e dovrebbe disporre di un allacciamento all'acqua calda e fredda nonché di uno scarico a pavimento.

#### 2.15. Fumoir, zona fumatori per il personale

La zona fumatori va prevista all'interno dell'edificio o in uno spazio esterno coperto.

### **3. Settore personale**

Considerato che i collaboratori sono gli attori più importanti di un istituto, occorrerebbe offrire loro un ambiente lavorativo motivante e soddisfacente sia dal punto di vista funzionale che infrastrutturale, ideale anche per promuovere il reclutamento del personale.

#### 3.1. Spogliatoi con docce e servizi igienici

Gli spogliatoi separati per uomini e donne dovrebbero disporre di docce, servizi igienici, armadietti e panchine.



### 3.2. Locale per la pausa con cucinino ed eventuale terrazza

Il locale per la pausa dovrebbe essere dotato di un cucinino che consenta la preparazione di pasti e di un frigorifero. La dimensione del locale è stabilita in base al numero massimo di collaboratori potenzialmente presenti. Uno spazio all'aperto coperto o una terrazza può costituire un elemento motivante e servire anche da zona fumatori per i collaboratori.

### 3.3. Locale per colloqui

Occorrerebbe prevedere un locale per i passaggi di turno e le riunioni debitamente attrezzato per i colloqui. La dimensione del locale è stabilita in base al numero massimo di collaboratori potenzialmente presenti.

### 3.4. Locale di picchetto con doccia e servizio igienico

Il locale o i locali di picchetto dovrebbero essere dotati di una doccia, un servizio igienico, un letto, un tavolo e una televisione. L'arredo dovrebbe essere piacevole e confortevole.

### 3.5. Palestra/sala pesi/sala esercizi

Al collaboratori dovrebbe essere offerta la possibilità di fare esercizio fisico in una palestra o in una sala pesi. Il locale dovrebbe poter essere usato anche per gli allenamenti, in particolare di autodifesa.

### 3.6. Locale per le pulizie

Il locale per le pulizie serve al deposito dei prodotti e degli attrezzi delle pulizie e dovrebbe disporre di un allacciamento all'acqua calda e fredda nonché di uno scarico a pavimento.

### 3.7. Servizi igienici

I collaboratori dovrebbero poter disporre di sufficienti servizi igienici separati per uomini e donne.

### 3.8. Fumoir

I collaboratori dovrebbero poter usufruire di un fumoir ben arieggiato ed eventualmente di un'area fumatori all'aperto coperta.

## **4. Settore detenuti**

Il settore detenuti comprende i locali in cui soggiornano i detenuti, i locali per l'assistenza sanitaria, i locali per le visite nonché i locali per la formazione e lo sport. I locali devono essere ben illuminati con luce naturale e arredati in modo piacevole e invitante (soprattutto l'area visitatori).

### 4.1. Consulenza e assistenza

L'ufficio consulenza e assistenza è destinato in particolare al servizio sociale e viene sfruttato per i colloqui individuali tra le persone incaricate dell'assistenza e i detenuti. Nel quadro delle nuove pianificazioni l'ubicazione dell'ufficio, benché sia attribuito al settore 4, è spesso prevista nei gruppi abitativi.

#### 4.2. Servizio sanitario

Il locale del servizio sanitario dovrebbe essere dotato di un numero sufficiente di postazioni di lavoro stabilito in funzione delle esigenze. Occorre considerare se è previsto un servizio diurno con servizio di picchetto notturno o un servizio sanitario 24 ore su 24.

#### 4.3. Spogliatoio/servizi igienici

Ai collaboratori del servizio sanitario occorrerebbe mettere a disposizione spogliatoi con docce e servizi igienici separati per uomini e donne.

#### 4.4. Infermeria

Il servizio sanitario deve disporre di un'infermeria. In questo locale sono prestate le prime cure (p.es. sostituzione dei bendaggi, cura delle ferite ecc.).

#### 4.5. Farmacia

All'atto di pianificare la farmacia occorre considerare che una parte dei medicinali deve essere conservata in frigorifero. Non va inoltre trascurato il fatto che sempre più spesso la farmacia deve disporre medicinali individuali da somministrare a singoli detenuti. Non da ultimo, considerato che i medicinali sono preparati in farmacia, occorre pianificare sufficienti capacità di stoccaggio e conservazione. La farmacia dovrebbe disporre di uno sportello a ribalta per la distribuzione dei medicinali ai detenuti.

#### 4.6. Reparto di cura

Se è previsto un reparto di cura vanno allestiti locali per pulire gli strumenti per le cure (p.es. il vaso da notte). Tali locali vanno suddivisi in due zone: una "sporca" (per la pulizia) e una "pulita" (per il deposito).

#### 4.7. Stanza da bagno

Per le terapie prescritte dal medico occorrerebbe prevedere una stanza da bagno dotata di una vasca da bagno regolabile in altezza.

#### 4.8. Servizio medico

Il locale corrisponde a uno studio medico ordinario e comprende, oltre alla postazione di lavoro, un lettino e armadietti per materiale sanitario.

#### 4.9. Servizio dentistico

Il servizio dentistico corrisponde a uno studio dentistico privato.

#### 4.10. Psichiatria/psicologia

Ufficio dotato di una postazione di lavoro, un lettino e uno spazio per colloqui.

#### 4.11. Locale per terapie

Occorrerebbe prevedere locali per terapie individuali e di gruppo. Il numero e la dimensione dei locali necessari dipendono dal mandato dell'istituto (carcerazione preventiva, esecuzione delle pene o delle misure ecc.).

#### 4.12. Formazione /attività manuali e creative

I locali corrispondono a quelli di una scuola. Nella pianificazione si raccomanda di far capo al servizio specializzato «Formazione nell'esecuzione delle pene (Fep)» del CSCSP.

Uno o più locali destinati ad attività creative offrono ai detenuti la possibilità di occupare il tempo libero con attività manuali (p.es. la lavorazione del legno) o creative (p.es. la pittura). I locali sono anche usati per l'ergoterapia.

#### 4.13. Sport

L'attività sportiva costituisce un elemento importante per il benessere psicofisico. Ai detenuti dovrebbero quindi essere messi a disposizione una palestra, sale fitness e, nel settore esterno, un campo di terra battuta (per la pallacanestro, la pallavolo ecc.) e/o un campo da calcio.

Come locali annessi andrebbero previsti locali per il deposito del materiale, locali sanitari e, per l'insegnante di educazione fisica, un ufficio eventualmente dotato di uno spogliatoio, di una doccia e di un servizio igienico. È possibile prevedere spogliatoi e docce per i detenuti, ma non è imperativo visto che, di norma, i detenuti si presentano già in tenuta sportiva e dopo l'esercizio fisico fanno la doccia nei gruppi abitativi. Sono tuttavia necessari servizi igienici per i detenuti.

#### 4.14. Area visitatori

Per i detenuti le visite costituiscono un contatto importante, se non addirittura il più importante, con il mondo esterno. I locali per le visite dovrebbero quindi essere attrezzati e ubicati in modo da permettere ai detenuti di sentirsi in intimità con i visitatori. In un grande locale per le visite questo senso di intimità può essere promosso creando piccole nicchie (per almeno quattro persone, a seconda delle necessità). Va inoltre osservato che i detenuti hanno il diritto di ricevere visite dai loro figli e che quindi i locali per le visite e le rispettive zone di accesso dovrebbero essere arredati in modo adatto alle famiglie e ai bambini. Se le visite sono ammesse all'esterno, occorrerebbe prevedere un parco giochi. I collaboratori devono sempre essere in grado di controllare lo svolgimento delle visite.

Per le visite ai detenuti considerati pericolosi (di norma collocati nel reparto di alta sicurezza) occorrerebbe prevedere locali per visite speciali dotati di vetri divisorii ubicati possibilmente nelle vicinanze della rispettiva sezione. L'intero settore delle visite deve essere accessibile ai disabili.

#### 4.15. Servizi

Per l'offerta di servizi (p.es. parrucchiere) occorrerebbe prevedere locali opportuni.

#### 4.16. Locali ad uso speciale

I locali ad uso speciale comprendono in particolare gli uffici destinati agli interrogatori, ai colloqui con gli avvocati, con gli assistenti spirituali eccetera. Nelle carceri è inoltre spesso previsto un locale per il giudice dei provvedimenti coercitivi. I locali ad uso speciale dovrebbero trovarsi nel settore delle visite ed essere disposti in modo da permettere alle persone esterne che tengono i colloqui e ai negoziatori di non accedere al settore della sicurezza dell'istituto. Nel caso in cui non fosse possibile destinare un ufficio a un doppio uso, si raccomanda di pianificare un secondo ufficio per la consulenza ai famigliari dei detenuti.

## **5. Settore entrata e uscita**

### **5.1. Cella d'attesa**

La cella d'attesa non dovrebbe trovarsi in un locale senza finestre e dovrebbe essere illuminata da sufficiente luce naturale. Non si possono escludere lunghi tempi d'attesa. Il periodo d'attesa massimo è di due ore. Di norma, i detenuti sono rinchiusi nelle celle d'attesa, le quali devono quindi essere provviste di citofoni.

Il numero di celle d'attesa dipende dalle finalità dell'istituto (accoglienza di donne, uomini, giovani) e dalla prevista occupazione delle stesse.

### **5.2. Locale per il controllo delle persone/spogliatoio**

Questo locale è destinato al controllo dei detenuti che rientrano da un congedo. Le sue dimensioni non dovrebbero essere troppo ridotte visto che nel quadro di questi controlli non sono esclusi interventi dei collaboratori, in particolare quando si tratta di nuove entrate.

### **5.3. Docce/servizi igienici**

I servizi igienici dei detenuti e dei collaboratori dovrebbero essere separati per uomini e donne. Soprattutto nei penitenziari in cui i detenuti provengono direttamente dalla strada, occorrerebbe prevedere una doccia attigua al locale per il controllo delle persone o integrata nello spogliatoio.

### **5.4. Ufficio accoglienza**

Nell'ufficio accoglienza avviene la registrazione amministrativa dei detenuti. Questi ultimi sono di norma anche fotografati e quindi occorre attrezzare il locale di conseguenza e dotarlo di una postazione di lavoro. Affinché i detenuti non si possano avvicinare facilmente alla postazione di lavoro, occorrerebbe anteporle ad esempio un bancone o simili.

### **5.5. Deposito effetti personali**

Questo locale serve al deposito degli oggetti che i detenuti non possono portarsi in cella. In alcuni casi i detenuti dispongono di ingenti quantità di materiale (superiore alla capacità di carico di un pallet FFS) da depositare. Nella fase di pianificazione occorre tenere conto di questo aspetto. Il locale deve inoltre essere dotato di una postazione di lavoro ai fini dell'allestimento dell'elenco degli effetti personali.

### **5.6. Magazzino per materiale ingombrante**

Alcuni istituti dispongono, oltre al deposito per gli effetti personali, di un magazzino specifico per il materiale ingombrante. All'atto della pianificazione è consigliabile valutare la necessità di prevedere un simile magazzino.

### **5.7. Locale per le pulizie**

Questo locale dovrebbe essere dotato di armadietti chiudibili, di un lavandino con allacciamento all'acqua calda e fredda nonché di uno scarico a pavimento.

## **6. Settore abitativo**

Nel settore abitativo i detenuti trascorrono la maggior parte del loro tempo libero. È quindi importante che le infrastrutture e i colori scelti siano accoglienti e che il settore sia rischiarato da luce naturale. Il settore dovrebbe inoltre essere concepito come uno spazio aperto di modo

che la vista dei collaboratori non sia ostacolata ad esempio da pilastri, angoli o nicchie. Un altro aspetto cui occorrerebbe prestare particolare attenzione è la prevenzione del suicidio, non solo nelle celle ma in tutti i locali: può infatti capitare che un detenuto permanga da solo nel gruppo abitativo (p.es. a causa della pulizia ai piani o per mancanza di lavoro nei laboratori ecc.). Vale inoltre la regola secondo la quale, in linea di principio, i detenuti devono essere collocati in celle singole e solo in via eccezionale in celle a due letti. Le celle a due letti non dovrebbero tuttavia essere occupate da detenuti a rischio di suicidio. La responsabilità per la sorveglianza di detenuti a rischio di suicidio non può per così dire essere addossata agli altri detenuti.

#### 6.1. Celle

Per i detenuti le celle rappresentano un luogo di ritiro personale e di questo aspetto occorre tenere conto all'atto di attrezzarle. Nonostante sia infatti indispensabile assicurare la vista dei collaboratori sulle celle, i detenuti devono avere la loro sfera privata e ciò sempre ai fini della prevenzione del suicidio. Una buona illuminazione con luce naturale e un buon arieggiamento sono imprescindibili. Considerato che, di norma, i detenuti possono fumare nelle celle, i materiali impiegati dovrebbero essere difficilmente infiammabili (materassi, cuscini, biancheria da letto ecc.). Laddove non è strettamente necessario chiudere le finestre (p.es. a causa del rischio di collusione durante la carcerazione preventiva), l'aerazione dovrebbe avvenire in modo naturale, tramite l'apertura delle finestre. Per quanto riguarda l'arredamento delle celle, si può considerare l'impiego di una mobilia che permetta, in una certa misura, di scongiurare il rischio di vandalismo. Non essendo tuttavia garantito che la mobilia considerata a prova di vandalismo non possa comunque essere distrutta, si consiglia quantomeno di sceglierne una che non possa essere trasformata in un'arma (coltelli, armi bianche, bastoni ecc.).

Le dimensioni minime della cella singola, compreso il bagno, sono di 12 m<sup>2</sup>; quelle delle celle da due letti e quelle da tre rispettivamente di 18 e 24 m<sup>2</sup>. Le nuove costruzioni devono rispettare le dimensioni minime delle celle. Nelle celle con più letti i bagni devono essere separati dalla zona abitativa.

Per i detenuti a di lunga permanenza e gli internati la dimensione delle celle deve essere maggiore. Si raccomanda una superficie di 18 m<sup>2</sup>. Le celle dovrebbero essere concepite di modo che piccoli interventi edilizi ne permettano la trasformazione in celle per detenuti a mobilità ridotta.

#### 6.2. Locale di sorveglianza/ufficio assistenza

Questo locale è riservato alla postazione di lavoro dei collaboratori e dovrebbe essere attrezzato di conseguenza. Dovrebbe inoltre assicurare la vista sul gruppo abitativo.

#### 6.3. Sala riunioni

Le recenti pianificazioni prevedono sale riunioni nei gruppi abitativi. Queste sale servono soprattutto al servizio sociale. Visto che, in linea di principio, i detenuti non possono accedere al settore amministrazione, sarebbe anche ipotizzabile discutere le richieste dei detenuti alla direzione in questa sala o tenervi colloqui individuali tra l'assistente e il detenuto. Se si prevede di utilizzare la sala anche per piccole cure mediche occorre attrezzarla di conseguenza, vale a dire che oltre al tavolo per le riunioni, deve esserci anche un lettino.

#### 6.4. Locale di soggiorno

Nel locale di soggiorno i detenuti trascorrono il tempo libero in gruppo. Il locale dovrebbe quindi disporre di tavoli, sedie, possibilità di gioco (p.es. calciobalilla) e di una televisione. L'ufficio assistenza dovrebbe permettere la vista sul locale.

#### 6.5. Cucina in comune

Le attività di gruppo costituiscono un elemento importante della socializzazione. Cucinare insieme è un'attività che dovrebbe essere offerta e promossa. Ogni gruppo abitativo dovrebbe quindi disporre della corrispondente attrezzatura per cucina.

#### 6.6. Locale delle docce

Per i detenuti che non hanno possibilità di fare la doccia nelle celle occorrerebbe prevedere un numero sufficiente di cabine docce in appositi locali.

#### 6.7. Ripostiglio/torre di lavaggio

In ogni gruppo abitativo dovrebbero essere previsti un ripostiglio dotato di utensili per le pulizie e una torre di lavaggio (lavatrice/asciugatrice). La lavatrice dovrebbe prevedere un sistema di dosaggio automatico così da assicurare che i detenuti lavino la propria biancheria intima.

I prodotti per la pulizia velenosi o altamente corrosivi devono essere tenuti sotto chiave.

#### 6.8. Deposito

Il gruppo abitativo dovrebbe comprendere un locale per il deposito degli oggetti di uso quotidiano (biancheria di ricambio, prodotti per la cura della persona ecc.). La dimensione del locale dipende dalla grandezza del gruppo.

#### 6.9. Reparto riservato alle madri e ai loro figli

Questo reparto è riservato alle madri detenute e ai loro figli di età non superiore ai tre anni. Lo scopo è assicurare ai bambini che vivono nell'istituto una vita possibilmente uguale a quella dei loro coetanei all'esterno di esso. Affinché l'istituto possa rispondere a questa esigenza e le madri possano accudire i loro figli di conseguenza, il reparto deve disporre di una zona di soggiorno con cucina ed essere accessibile anche durante la notte. Le celle dovrebbero essere più spaziose per permettere ad esempio il cambio del pannolino e l'arredamento dovrebbe essere adatto alle famiglie e ai bambini. Occorrerebbe inoltre prevedere una sala giochi e un piccolo parco giochi nel settore esterno. Si raccomanda di dotare i bagni di una vasca da bagno.

#### 6.10. Cabine telefoniche

Considerato che oggi, di norma, le celle sono dotate di sistemi multimediali, l'installazione di cabine telefoniche risulta superflua.

#### 6.11. Reparto disciplinare

Le superfici del reparto disciplinare sono attribuite al settore 6 (spazio abitativo). Considerato tuttavia che le celle di questo reparto non sono occupate permanentemente, non contano come posti di detenzione.

Di norma le celle per gli arresti sono dotate di posti a sedere, letti e cucinino. Per prevenire atti autolesivi o la messa in pericolo di terzi è ipotizzabile l'uso di mobili in schiuma. Le celle dispongono di un bagno con allacciamento all'acqua calda e fredda (regolabile dall'esterno). Fuori dalla cella occorrerebbe prevedere uno scarico a pavimento nel sas per gli interventi. Per evitare atti autolesivi, si raccomanda di dotare le pareti di un rivestimento protettivo ed evitare la formazione di spigoli.

## 7. Settore lavorativo

I detenuti che si trovano in esecuzione di pena o misura sono obbligati a lavorare. Per questo motivo occorre offrire loro la possibilità di esercitare un'attività che corrisponda il più possibile alle loro capacità individuali e quindi prevedere un'ampia gamma di offerte di lavoro. I locali devono consentire una sufficiente illuminazione naturale. Occorre inoltre assicurare che il pavimento del settore lavorativo resista al carico ( $x \text{ kg/m}^2$ ) esercitato dai materiali previsti per lo svolgimento dei singoli lavori.

### 7.1. Laboratori

Spesso nei laboratori i detenuti assolvono diverse formazioni professionali. L'attrezzamento dei laboratori dovrebbe quindi corrispondere a quello di un'impresa privata e comprendere un servizio igienico.

### 7.2. Punto vendita

Nel punto vendita è possibile acquistare articoli prodotti nell'istituto. Gli istituti aperti offrono ai detenuti la possibilità di lavorare in simili punti vendita e quindi di instaurare e curare il contatto con il pubblico.

### 7.3. Ufficio del responsabile dei laboratori

L'ufficio del responsabile dei laboratori comprende una o più postazioni di lavoro e dovrebbe permettere la vista sui laboratori.

### 7.4. Locali per il deposito del materiale e lo stoccaggio

Le dimensioni dei locali per il deposito del materiale e lo stoccaggio sono stabilite in funzione degli incarichi commissionati. In genere è difficile ottenere un incarico che corrisponda alle capacità di immagazzinamento di un istituto ed è proprio da questa capacità che può dipendere la commissione di un incarico. Vi sono infatti aziende che preferiscono depositare le materie prime e i prodotti semilavorati fuori dall'istituto e che ritirano i prodotti finiti giusto prima della loro vendita. Una certa capacità di immagazzinamento permetterebbe di assicurare gli incarichi.

### 7.5. Spogliatoio, possibilità per i detenuti di lavarsi

Nei casi in cui i detenuti non si presentano al lavoro già negli abiti da lavoro, occorrerebbe mettere a loro disposizione uno spogliatoio provvisto di armadietti chiudibili e di una doccia o quantomeno offrire ai detenuti la possibilità di lavarsi.

### 7.6. Postazioni di lavoro individuali (esecuzione orientata alla sicurezza)

Nei reparti di alta sicurezza i detenuti lavorano da soli. Recenti pianificazioni prevedono di annesso direttamente alla cella abitativa il locale destinato al lavoro in questi reparti. Se un detenuto non è in grado di svolgere un lavoro in gruppo a causa del suo stato mentale, si consiglia di prevedere locali opportuni anche al di fuori dei reparti di alta sicurezza.

### 7.7. Pausa/sorveglianza

Per ogni laboratorio andrebbe previsto un locale per la pausa dei detenuti e uno per quella dei collaboratori. Il locale per la pausa dei collaboratori dovrebbe disporre di vista sul locale per la pausa dei detenuti.

#### 7.8. Consegna e spedizione merci

Qualsiasi movimento di terzi nel settore della sicurezza dell'istituto cela un certo rischio di contrabbando o, nel peggiore dei casi, di fuga. Ciò vale anche per la consegna delle merci. Si raccomanda quindi di rendere la zona in cui è previsto lo scarico delle merci inaccessibile ai detenuti. Le merci scaricate dovrebbero essere depositate in un sas che funge da collegamento tra il settore lavorativo e quello della cucina e da dove i detenuti possono trasportare i materiali nei rispettivi laboratori.

#### 7.9. Locale per le pulizie

Dovrebbe essere messo a disposizione un locale per le pulizie dotato di armadietti chiudibili, di un lavandino con l'allacciamento all'acqua calda e fredda e di uno scarico a pavimento.

#### 7.10. Servizi igienici nei laboratori

I servizi igienici dovrebbero trovarsi nei laboratori.

#### 7.11. Servizi igienici del personale

Per i collaboratori occorrerebbe prevedere sufficienti servizi igienici separati per uomini e donne.

#### 7.12. Magazzino per lo smaltimento dei materiali dei laboratori

I diversi materiali provenienti dai laboratori dovrebbero essere depositati in un locale a sé stante e tenuti separati finché non sono smaltiti.

### **8. Settore economia domestica**

I laboratori del settore dell'economia domestica, benché offrano lavoro a diversi detenuti, non sono assegnati al settore 7 (lavoro). Di norma in questo settore vengono svolti lavori per finalità interne. I settori parziali quali la lavanderia o la cucina sono assegnati al settore 7 nella misura in cui vi sono svolti lavori per terzi. Questo può essere il caso ad esempio se la lavanderia esegue lavori per ospedali situati nei dintorni o la cucina prepara e consegna pasti alle carceri circostanti. I settori devono essere dotati di un'adeguata illuminazione naturale.

#### - Lavanderia

Di norma nella lavanderia viene lavata la biancheria interna (biancheria da letto, abiti da lavoro ecc.). Il settore offre posti di lavoro ad alcuni detenuti. La dimensione della lavanderia dipende da quella dell'istituto.

#### 8.1. Attrezzatura della lavanderia

A seconda delle necessità la lavanderia dispone di piccole e grandi lavatrici e di corrispondenti asciugatrici. Per motivi acustici, la lavanderia deve trovarsi in un locale separato o diverso da quello destinato alla biancheria e alla cucitura.

#### 8.2. Locale biancheria/cucitura

In questo locale dovrebbero essere messi a disposizione non solo assi per stirare, ma anche un mangano. Il locale dovrebbe inoltre essere provvisto di macchine da cucire e dei relativi accessori. Le dimensioni del locale dovrebbero permettere di depositare a breve termine la biancheria pulita.



### 8.3. Locale per lo smistamento della biancheria sporca

Prima di lavare la biancheria occorre smistarla in funzione del lavaggio necessario. Per non mischiare la biancheria sporca con quella pulita, lo smistamento dovrebbe avvenire in un locale appositamente previsto a tal fine.

### 8.4. Deposito dei detersivi

Le lavatrici dovrebbero permettere il dosaggio automatico del detersivo. I detersivi devono comunque essere conservati fuori dalla portata dei detenuti in un apposito locale o in armadietti chiudibili.

### 8.5. Locale per la distribuzione della biancheria

La biancheria lavata e pronta per essere distribuita va separata per ciascun detenuto. A seconda delle dimensioni dell'istituto, occorre prevedere un locale a tal fine.

### 8.6. Magazzino per la biancheria pulita

Nel magazzino per la biancheria pulita è riposta la biancheria di ricambio (biancheria da letto, tessuti di spugna, vestiti di ricambio ecc.). Di norma dovrebbe essere previsto un locale a tal fine.

### 8.7. Ufficio e locale di soggiorno del personale

L'ufficio e il locale di soggiorno del personale dovrebbero consentire la vista sulla maggior parte dei settori della lavanderia. Il locale di soggiorno dovrebbe inoltre offrire al personale la possibilità di prepararsi i pasti.

### 8.8. Spogliatoi del personale

Gli spogliatoi separati per uomini e donne dovrebbero disporre di docce, servizi igienici, armadietti e panchine.

### 8.9. Spogliatoi dei detenuti

Nei casi in cui non si presentano in cucina già negli abiti da lavoro, i detenuti dovrebbero disporre di uno spogliatoio con armadietti chiudibili. Lo spogliatoio dovrebbe inoltre essere provvisto di doccia e di servizio igienico.

### 8.10. Locale per la pausa dei detenuti

La pianificazione dovrebbe prevedere un locale per la pausa dei detenuti con annesso un fumoir oppure, nel settore esterno, un'area fumatori coperta. Le dimensioni del locale sono stabilite in funzione del numero di postazioni di lavoro previste nella lavanderia.

### 8.11. Servizi igienici del personale

Per i collaboratori occorrerebbe prevedere servizi igienici separati sia per uomini e donne sia da quelli per i detenuti.

#### - Cucina

Considerato che la cucina offre buoni posti di lavoro e di formazione professionale ai detenuti, si raccomanda di prevedere una cucina di produzione.

#### 8.12. Cucina di produzione

Per la pianificazione della cucina occorrerebbe imperativamente fare capo a un'azienda specializzata. Per definire le dimensioni della cucina è necessario chiarire i seguenti aspetti:

- deve essere prevista una cucina di produzione o una cucina in cui si preparano pasti già pronti?
- Quanti sono i pasti previsti (colazione, pranzo, cena)?
- La cucina deve coprire solo il fabbisogno interno o produrre anche pasti per terzi?
- Quanti posti di lavoro sono previsti per i collaboratori (cuochi) e quanti per i detenuti?
- Come s'intendono servire i pasti (servizio al piatto, servizio dai piatti di portata nei gruppi abitativi)?
- I piatti e le posate vengono puliti nei gruppi abitativi o nella cucina di produzione?

#### 8.13. Ufficio del capocuoco

L'ufficio del capocuoco dovrebbe permettere la vista su settori possibilmente ampi della cucina. La vista andrebbe assicurata in particolare sulla cucina di produzione.

#### 8.14. Locali frigoriferi

Nella cucina di produzione occorrerebbe prevedere locali frigoriferi per i generi alimentari di consumo quotidiano.

#### 8.15. Locali di congelazione

I locali di congelazione servono a conservare grandi quantità di generi alimentari. Non dovrebbero essere usati per conservare più a lungo gli alimenti precotti da consumare entro pochi giorni. I locali di congelazione sono di norma accessibili solo ai collaboratori o ai detenuti accompagnati.

#### 8.16. Magazzino

Il magazzino serve a conservare i generi alimentari di consumo quotidiano. Idealmente è situato nei pressi della cucina di produzione.

#### 8.17. Spogliatoio del personale

Gli spogliatoi separati per uomini e donne dovrebbero disporre di una doccia e di un servizio igienico.

#### 8.18. Locale per le pulizie

In questo locale sono immagazzinati i prodotti e le macchine di pulizia.

#### 8.19. Spogliatoio dei detenuti

A seconda della pianificazione prevista, i detenuti che lavorano in cucina soggiornano in reparti speciali destinati al personale della cucina. In questo caso i detenuti si cambiano nelle loro celle e fanno la doccia nel gruppo abitativo. In alternativa, è possibile dotare i citati reparti di uno spogliatoio con doccia e servizio igienico.

#### 8.20. Locale di soggiorno del personale

Il locale di soggiorno del personale dovrebbe permettere la vista diretta più ampia possibile su gran parte della cucina.

#### 8.21. Locale di soggiorno dei detenuti

Il locale di soggiorno dei detenuti dovrebbe disporre di tavoli, sedie e scaffali per i giornali. Va considerato che spesso i detenuti mangiano in questo locale.

#### 8.22. Servizi igienici del personale

Per i collaboratori occorrerebbe prevedere servizi igienici separati per uomini e donne.

#### 8.23. Servizi igienici dei detenuti

I servizi igienici dei detenuti possono essere ubicati negli spogliatoi. Laddove non è previsto uno spogliatoio, i servizi igienici dovrebbero trovarsi in un settore in cui i detenuti possono accedere senza accompagnamento.

### **Autofficina e garage**

#### 8.24. Autofficina

Le autofficine sono opportune solo in grandi istituti o in istituti con un ampio parco veicoli e dovrebbero essere attrezzate alla stregua di un'ordinaria officina di riparazione di veicoli.

#### 8.25. Ufficio del responsabile dell'autofficina

L'ufficio del capofficina dovrebbe permettere la vista diretta sull'officina.

#### 8.26. Spogliatoio del personale

Gli spogliatoi separati per uomini e donne dovrebbero disporre di una doccia e di un servizio igienico.

#### 8.27. Spogliatoio dei detenuti

Spesso i detenuti si cambiano nelle loro celle e si presentano al lavoro già negli abiti da lavoro. Di conseguenza non è necessario prevedere spogliatoi aggiuntivi. In caso contrario, occorrerebbe prevedere spogliatoi con docce e servizi igienici nel settore lavorativo.

#### 8.28. Locale per la pausa del personale

Il locale per la pausa del personale dovrebbe permettere la vista diretta sull'officina.

#### 8.29. Locale per la pausa dei detenuti

Il locale per la pausa dei detenuti dovrebbe essere dotato di tavoli e sedie nonché di un cucinino con un forno a microonde per la preparazione di bevande e pasti caldi.

#### 8.30. Servizi igienici del personale

Nei pressi dell'officina occorrerebbe prevedere un servizio igienico separato per uomini e donne.

#### 8.31. Servizi igienici dei detenuti

I servizi igienici dei detenuti possono essere previsti negli spogliatoi. Se, tuttavia, non sono previsti gli spogliatoi, i servizi igienici dovrebbero essere ubicati in un settore annesso all'officina in cui i detenuti possono accedere senza accompagnamento.

#### 8.32. Magazzini

Le dimensioni dei magazzini dipendono dalle esigenze, ossia dal tipo e dalle dimensioni dei beni da immagazzinare.

#### **Servizio di pulizia/tecnico**

#### 8.33. Laboratorio con ufficio

Spesso l'ufficio della portineria prevede un laboratorio per i lavori di riparazione.

#### 8.34. Locale per container

Il locale per container dovrebbe offrire spazio sufficiente per le macchine per le pulizie, la spazzatura della neve, la manutenzione dei giardini eccetera.

#### 8.35. Servizi igienici del personale

Nei pressi del laboratorio dovrebbe trovarsi un servizio igienico sparato per uomini e donne.

#### **Protezione antincendio**

#### 8.36. Caserma dei pompieri

Il fabbisogno di una caserma dei pompieri è retto dalle disposizioni cantonali.

#### **In generale**

#### 8.37. Deposito rifiuti

Il deposito rifiuti dovrebbe garantire spazio a sufficienza per lo stoccaggio della raccolta differenziata. Può essere previsto in uno spazio esterno coperto.

#### 8.38. Locale per container e per la raccolta

Il locale per container e per la raccolta può trovarsi in uno spazio esterno coperto.

#### 8.39. Magazzini

Occorrerebbe prevedere un numero sufficiente di magazzini.

#### 8.40. Garage sotterraneo per i veicoli di servizio

L'altezza del punto di accesso deve essere stabilita in base a quella dei veicoli. Considerato il fatto che anche le organizzazioni di pronto intervento possono usare questo accesso, si consiglia un'altezza minima di 4,5 metri in luce.